

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

349^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MARTEDÌ 27 FEBBRAIO 1990

(Antimeridiana)

Presidenza del presidente SPADOLINI

INDICE

| | | |
|---|--------|---|
| CONGEDI E MISSIONI | Pag. 3 | |
| IN RICORDO DI SANDRO PERTINI | | |
| PRESIDENTE | 3 | |
| DISEGNI DI LEGGE | | |
| Organizzazione della discussione sui disegni di legge nn. 2112 e 2095: | | |
| PRESIDENTE | 4 | |
| SUI LAVORI DEL SENATO | | |
| PRESIDENTE | 6 | |
| DISEGNI DI LEGGE | | |
| Discussione e approvazione: | | |
| «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, | | recante disposizioni urgenti in materia di trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi equiparate, nonché in materia di pubblico impiego» (2095) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale): |
| | | MURMURA (DC), relatore Pag. 7, 14, 16 |
| | | BOSSI (Misto-Lega Lomb.-Lega Nord) 10, 23 |
| | | DIPAOLA (PRI) 11 |
| | | VESENTINI (Sin. Ind) 13, 16 |
| | | GASPARI, ministro senza portafoglio per la funzione pubblica 14, 16 |
| | | GALEOTTI (PCI) 25, 30 |
| | | DISEGNI DI LEGGE |
| | | Discussione: |
| | | «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, |

| | |
|---|---|
| recante norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato. Disposizioni in materia di asilo» (2112) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale); | Approvazione da parte di Commissioni permanenti Pag. 53 |
| PRESIDENTE Pag. 33, 50 | GOVERNO |
| FILETTI (MSI-DN) 32 | Trasmissione di documenti 54 |
| GUIZZI (PSI), relatore 34 | Richieste di parere su documenti 54 |
| FLORINO (MSI-DN) 37 | CORTE DEI CONTI |
| * MISSERVILLE (MSI-DN) 40 | Trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti 55 |
| GEROSA (PSI) 43 | CORTE COSTITUZIONALE |
| BOSSI (Misto-Lega Lomb.-Lega Nord) 45 | Trasmissione di sentenze 55 |
| ROSATI (DC) 47 | ASSEMBLEA DELL'ATLANTICO DEL NORD |
| ALLEGATO | Trasmissione di documenti 56 |
| DISEGNI DI LEGGE | PARLAMENTO EUROPEO |
| Trasmissione dalla Camera dei deputati e assegnazione 51 | Trasmissione di documenti 57 |
| Annunzio di presentazione 51 | |
| Assegnazione 52 | |
| Nuova assegnazione 53 | |
| Presentazione di relazioni e del testo degli articoli 53 | |

N. B. - L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore

Presidenza del presidente SPADOLINI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 10,30).
Si dia lettura del processo verbale.

POZZO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 22 febbraio.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Acquarone, Azzarà, Candioto, Cardinale, Covello, Dell'Osso, Diana, Fontana Giovanni, Fontana Walter, Garofalo, Kessler, Leone, Montinaro, Moro, Orlando, Poli, Ranalli, Rezzonico, Vecchietti, Zanella, Zito.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Bonalumi, in Nicaragua, per attività dell'Unione interparlamentare.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

In ricordo di Sandro Pertini

PRESIDENTE. (Si leva in piedi e con lui tutta l'Assemblea). Signori senatori, Camera e Senato riuniti in via straordinaria al di fuori degli schemi di seduta comune costituzionalmente formulati, commemoreranno solennemente nella mattinata di domani, alle ore 10, a Palazzo Montecitorio, Sandro Pertini, alla presenza del Presidente della Repubblica.

Sia però consentito al Presidente del Senato anticipare qui l'unanime, commosso, cordoglio di Palazzo Madama per la scomparsa di un uomo fiero e giusto, come lo ha chiamato il Presidente della Repubblica, un uomo caro a tutti gli italiani, erede di una tradizione risorgimentale di integrità morale e di impegno civile, rinverdata nel

secondo Risorgimento con l'impegno luminoso nella lotta contro il fascismo e per la liberazione d'Italia, punto di riferimento sicuro, in anni difficili, contro il terrorismo, la corruzione ed i poteri occulti, intorno a cui si radunò e resistette l'Italia degli onesti.

Un uomo che noi avemmo la fortuna e l'onore di chiamare «collega», di cui ricordiamo con commozione, fra questi banchi, la figura serena sempre pronta e disponibile al sorriso e al dialogo, esempio per tutti noi di una politica intesa come missione e non come professione.

Il Senato ebbe la ventura di avere Pertini fra i suoi componenti all'inizio ed alla fine della sua appartenenza al Parlamento repubblicano: senatore di diritto nel 1948 e poi Presidente del Gruppo socialista nella prima legislatura; senatore di diritto e a vita da quando, il 29 giugno 1985, cessò dalla carica di Presidente della Repubblica.

Appresa la notizia della sua scomparsa, ho inviato alla consorte, signora Carla, al segretario del Partito socialista, al Presidente del Gruppo socialista del Senato cui egli appartenne, l'espressione del dolore commosso e della partecipazione profonda per una perdita che lascia certamente più povero il Senato ed il paese tutto.

Il Presidente della Repubblica ha inviato, a me, quale Presidente di questa Assemblea, il seguente messaggio:

«Con la scomparsa di Sandro Pertini è venuto meno uno dei protagonisti della storia repubblicana d'Italia. Un saldo punto di riferimento per tutti gli italiani che hanno saputo trarre dal suo luminoso esempio di tenace combattente e strenuo difensore dei più alti valori democratici e civili, un sicuro insegnamento per la crescita e il rafforzamento delle istituzioni e il progresso del paese. Nel rendere oggi un omaggio commosso alla sua memoria di eccezionale statista, il cui elevato e prezioso consiglio ha da ultimo accompagnato l'attività del Senato, desidero esprimere a Lei, caro Presidente, e per il Suo tramite a tutti i componenti dell'Assemblea di Palazzo Madama, i sentimenti della mia commossa e profonda partecipazione al comune cordoglio.

Francesco COSSIGA»

Sospendo la seduta, in segno di lutto, fino alle ore 11.

Convoco la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari.

(La seduta, sospesa alle 10,40, è ripresa alle ore 11,15).

Organizzazione della discussione dei disegni di legge nn. 2112 e 2095.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi nella mattinata di venerdì 23 febbraio, ha approvato (e oggi ha confermato) la seguente organizzazione della

discussione per quanto riguarda i disegni di legge di conversione del decreto-legge sui lavoratori extracomunitari (n. 2112) e del decreto-legge sul pubblico impiego (n. 2095).

Le ore disponibili per la discussione del decreto-legge sui lavoratori extracomunitari (ci siamo avvalsi del contingentamento dei tempi) saranno pertanto suddivise come segue:

| | |
|---|----------|
| Presidenza | 15' |
| Commissione | 15' |
| Governo | 15' |
| Operazioni di voto | 15' |
| Gruppo DC | 30' |
| Gruppo PCI | 30' |
| Gruppo PSI | 20' |
| Gruppo Sin. Ind. | 20' |
| Gruppo MSI-DN | 4 h. |
| Gruppo PRI | 2 h. 30' |
| Gruppo Fed. Eur. Ec. | 45' |
| Gruppo PSDI | 20' |
| Gruppo Misto-PLI | 20' |
| Gruppo Misto-Verde-Arcobaleno | 20' |
| Gruppo Misto-lista Verde | 10' |
| Altre componenti del Gruppo Misto | 1 h. |

I tempi non utilizzati da qualche Gruppo, potranno essere da questo ceduti a senatori di Gruppo diverso.

L'organizzazione così tracciata - secondo la prassi costante dell'Assemblea - comprende ogni aspetto della discussione generale e di quella degli articoli e degli emendamenti e della votazione finale, e in particolare:

illustrazione di eventuali proposte di non passaggio all'esame degli articoli e di proposte di stralcio; votazione delle proposte stesse e degli ordini del giorno, comprese le dichiarazioni di voto;

illustrazione, discussione, espressione di pareri e votazione degli emendamenti e degli articoli, relative dichiarazioni di voto, proposte di votazione per parti separate;

questioni incidentali in genere (ivi compresi gli interventi sul processo verbale, le questioni pregiudiziali e sospensive, i richiami al Regolamento, per l'ordine dei lavori e per l'ordine delle votazioni, le questioni relative ad argomenti non iscritti all'ordine del giorno);

dichiarazioni di voto finali;

votazione finale del disegno di legge.

Conformemente alla prassi, nel tempo riservato ai Gruppi è altresì compreso quello dei senatori che, iscritti ai Gruppi stessi, intendano dissociarsi dalle posizioni espresse dal Gruppo di appartenenza.

Anche nell'ambito del tempo contingentato, a tutti gli interventi continuano ad applicarsi i limiti di tempo di cui all'articolo 89 del Regolamento e agli altri articoli che disciplinano la durata degli interventi stessi.

Per quanto riguarda poi il decreto-legge sul pubblico impiego, i Capigruppo hanno deciso la seguente organizzazione della discussione:

| | |
|---|-----|
| Presidenza | 5' |
| Commissione | 15' |
| Governo | 15' |
| Operazioni di voto | 5' |
| Gruppo DC | 15' |
| Gruppo PCI | 15' |
| Gruppo PSI | 10' |
| Gruppo Sin. Ind. | 10' |
| Gruppo MSI-DN | 10' |
| Gruppo PRI | 10' |
| Gruppo Fed. Eur. Ec. | 10' |
| Gruppo PSDI | 10' |
| Gruppo Misto-PLI | 5' |
| Gruppo Misto-Verde-Arcobaleno | 10' |
| Gruppo Misto-lista Verde | 5' |
| Altre componenti del Gruppo Misto | 5' |

Si applica a tale discussione, come sopra organizzata, quanto riportato per il decreto-legge sui lavoratori extracomunitari.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. I Capigruppo hanno altresì deciso che l'odierna seduta antimeridiana termini alle ore 14. La seduta pomeridiana avrà invece inizio alle ore 16 per concludersi alle ore 20. È stata altresì fissata una seduta notturna dalle ore 21 alle ore 24,30, per recuperare un'ora e mezza occupata domani mattina per la commemorazione del presidente Pertini, in seduta straordinaria a Montecitorio.

Nella giornata di domani, mercoledì, la seduta antimeridiana andrà dalle ore 11,30 alle ore 15,30; quella pomeridiana avrà invece inizio alle ore 16,30; ma se sarà necessario si inizierà alle ore 17, per consentire una certa pausa.

Ricordo che domani mattina, alle ore 10, il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati si riuniranno, in via straordinaria, a Palazzo Montecitorio per la commemorazione di Sandro Pertini, alla presenza del Capo dello Stato.

In base alla determinazione dei Capigruppo l'esame del decreto-legge sul pubblico impiego dovrà concludersi entro le ore 13-13,30 di oggi. Si passerà quindi, fino alle ore 14, al provvedimento sui lavoratori extracomunitari, il cui esame, in ogni caso, dovrà concludersi con il voto finale entro le ore 15,30 di domani, mercoledì. Immediatamente dopo tale votazione si passerà alla deliberazione finale sul disegno di legge per le elezioni senatoriali in Trentino-Alto Adige, per il quale - lo ricordo - è necessario garantire la presenza del numero legale.

Nel pomeriggio di mercoledì 28 saranno invece esaminati il disegno di legge sulle partecipazioni statali (S. 1914), il disegno di legge sul nuovo codice di procedura civile (S. 1288), nonché le dimissioni del senatore Spadaccia.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, recante disposizioni urgenti in materia di trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi equiparate, nonchè in materia di pubblico impiego» (2095) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, recante disposizioni urgenti in materia di trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi equiparate, nonchè in materia di pubblico impiego», già approvato dalla Camera dei deputati. Il relatore Murmura ha chiesto di riferire oralmente.

Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Pertanto ha facoltà di parlare il relatore, senatore Murmura.

MURMURA, *relatore*. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, il decreto-legge n. 413, la cui urgenza è stata unanimemente riconosciuta sia qui in Senato sia nell'altro ramo del Parlamento, nasce da una duplice esigenza: quella di attuare un impegno giuridico, politico ed anche morale (vorrei dire) nei confronti della dirigenza statale, globalmente intesa, nonchè quella di consentire lo sblocco degli accordi intervenuti in sede di rinnovo contrattuale dei pubblici dipendenti. Mi sono riferito ad un impegno giuridico in quanto l'aumento del 15 per cento viene previsto anche dal disegno di legge sulla dirigenza, da molto tempo pendente presso la Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati, che stabilisce, in un riassetto generale di questo importante e qualificato comparto dei pubblici dipendenti, una assegnazione di compiti e di funzioni specifiche. Questo riconoscimento, del resto, è inferiore al tasso di inflazione programmato. Inoltre, questo provvedimento è un impegno politico e morale in quanto (sia consentito dirlo a chi è un nostalgico della mancata applicazione effettiva del decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972) uno Stato che voglia fare una pubblica amministrazione moderna, efficiente, capace di rispondere in termini validi alle necessità e alle esigenze della società non può non dare un rilievo, certo anche economico, ma non esclusivamente, alle funzioni della dirigenza globalmente intesa con responsabilità autonome, con responsabilità di ogni tipo e di ogni genere sottraendo all'autorità politica le competenze e le funzioni che ad essa direttamente non competono.

Dicevo, quindi, che questo decreto-legge risponde anche all'esigenza di sblocco degli accordi contrattuali che il Consiglio di Stato ha, al momento dell'esame dello schema di provvedimento per il personale ministeriale, rilevato, eccependo la illegittimità della disposizione circa lo stipendio annuo per il personale della IX qualifica funzionale, considerato il superamento del rapporto tra questo personale e quello dei direttori di divisione del ruolo o dei ruoli ad esaurimento. Indiscutibilmente, questo è il nodo che deve essere sbloccato, che deve essere sciolto, non potendosi ulteriormente procrastinare nel tempo

l'attuazione di un accordo che, tra l'altro, investe in buona parte un periodo di tempo ormai decorso, perchè da un po' di tempo a questa parte gli accordi triennali vengono conclusi non - come logica vorrebbe - all'inizio, ma al termine del triennio, alcune volte anche a triennio esaurito, con ciò determinando giusti disappunti e giuste censure da parte dei dipendenti pubblici.

Quindi, anche sotto questo angolo visuale, riteniamo questo aumento legittimo, doveroso e da concedersi in modo non rinviabile o differibile. Tuttavia, come spesso avviene, soprattutto in materia di provvedimenti che interessano il pubblico impiego e i pubblici dipendenti, a questo vagone centrale se ne sono aggiunti numerosi altri: quello sul conglobamento nello stipendio di una quota dell'indennità integrativa speciale per il personale non contrattualizzato; quello della modifica del rapporto stipendiale tra la IX qualifica ed il ruolo ad esaurimento; quello, infine, della estensione della normativa sul trattamento di missione che produce anche innegabili ripercussioni sul problema della diaria dei parlamentari.

A questo punto noi dobbiamo ricordare una aggiunzione operata dalla Camera dei deputati, con quella maniera strana, quasi a mo' di orari ferroviari, che caratterizza molte nostre leggi: con i numerosi rinvii a leggi modificate, articoli *bis*, numeri di decreti-legge convertiti, eccetera, è stato introdotto un emendamento che realizza un aggancio al personale della scuola, in virtù di una vecchia legge del 1974, dei dirigenti che hanno superato il 65° anno di età, ma che non hanno ancora raggiunto il tetto massimo pensionabile dei 40 anni. Indiscutibilmente, se rende omogenea questa categoria dei dirigenti generali al mondo della scuola, ai professori universitari e ai magistrati (che stanno un po' dovunque perchè, oltretutto, se non vi è una legge, queste determinate e benemerite categorie la creano con le proprie decisioni e con i propri pareri), se vi è questa parificazione e questa omogeneità da una parte, dall'altra bisogna tenere presente che coloro che sono entrati giovanissimi nella pubblica amministrazione ed hanno raggiunto tale limite massimo di servizio vengono esclusi dal riconoscimento, che potremmo definire addirittura un beneficio nel senso più pieno della parola.

Voglio qui ricordare che il Senato certamente in Commissione, ma qualche volta, mi sembra, anche in Aula, si è interessato a questa problematica e, indipendentemente dal parere favorevole o contrario della Commissione bilancio che l'Aula poteva anche disattendere, ha opposto un suo voto contrario per una serie di considerazioni, anche se negli ultimi tempi l'aumento del limite massimo di età per l'ingresso e per la partecipazione ai concorsi della pubblica amministrazione (limite portato a 40 anni) rende in un certo senso non del tutto assurdo l'aumento anche del limite di età per il collocamento in quiescenza. Questo, però, deve essere risolto nella globalità: esistono, infatti, se non dei diritti quesiti, quanto meno legittime aspettative di coloro i quali, entrati in carriera ed arrivati quasi alle soglie dei livelli massimi della dirigenza statale, vedono la loro legittima aspettativa - per non dire il loro diritto - vanificata attraverso una norma.

Vi è un'evidente correlazione tra età pensionabile, durata del servizio prestato, entità del trattamento pensionistico. Credo quindi che

occorra un intervento legislativo per disciplinare la problematica nella sua interezza e per regolare l'eventuale spostamento del limite di età per tutti, indipendentemente dal conseguimento del massimo pensionabile. Però per il mondo della scuola (non tanto per la docenza universitaria e per i magistrati ed equiparati, ma per gli altri) con le leggi del 1974 (la n. 417) si introdusse questa norma anche per coloro i quali non avevano raggiunto il minimo pensionabile. Se, però, l'intendimento è rivolto a garantire un trattamento di quiescenza il più vantaggioso possibile (obiettivo che soprattutto dal versante degli interessati è legittimo), non può trascurarsi che in virtù della normativa tuttora vigente in materia di servizi valutabili ai fini della pensione, una disposizione come quella introdotta dall'emendamento della Camera dei deputati può porre in essere un innalzamento non eccessivamente razionale dell'età pensionabile a favore - come ho già detto - di alcuni e non di tutti. A queste considerazioni si aggiungono valutazioni di carattere macroeconomico sulle quali credo che il Senato e, in particolare, la Commissione saranno chiamati a soffermare la propria attenzione per evitare divaricazioni normative.

Tenendo presente questo complesso di situazioni, il voto della 1^a Commissione relativamente a tale parte doveva essere di modifica del provvedimento. Però considerazioni di altro tipo, illustrate all'inizio della relazione, hanno invece determinato (anche perchè la scadenza dei sessanta giorni per la conversione del decreto-legge non è molto lontana nel tempo) un indirizzo tendente a confermare il provvedimento nel testo proveniente dalla Camera, salvo rivedere questa ed altre disposizioni nel momento in cui si esaminerà l'atto Camera n. 3000 (989-B) che la Presidenza ha assegnato alla 1^a Commissione in sede deliberante. Sono problemi che noi ci poniamo anche relativamente all'articolo 2, che disciplina il *turn over*, in netto contrasto con un voto della 1^a Commissione del Senato, la quale ha approvato in sede deliberante il disegno di legge contenente disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego, sancendo l'inapplicabilità del blocco per province, comuni, comunità montane e loro consorzi, dando così più effettivo contenuto all'autonomia degli enti locali, di cui non debbono essere piene soltanto le relazioni in sede di assemblee degli amministratori degli enti locali, ma che devono informare anche il comportamento legislativo e gli atti amministrativi.

Credo che esamineremo al più presto questa problematica insieme a quella connessa alla posizione di carriera degli assunti nella pubblica amministrazione sulla base di concorsi banditi prima dell'entrata in vigore della legge n. 312 del 1980, ma immessi nella stessa carriera successivamente, questione che il Governo aveva risolto in sede di accordo che - giustamente ritengo - il Consiglio di Stato ha ritenuto viziato di illegittimità perchè, attenendo all'organizzazione della pubblica amministrazione, esiste una riserva di legge in base alla Costituzione.

Questo problema, come quello delle pensioni, è stato affrontato in Commissione per una sua soluzione, e credo che anche questo argomento sarà da noi successivamente trattato.

Forse questa materia avrebbe richiesto una relazione più precisa ed ampia per la complessità dei problemi che pone. Noi, infatti, parliamo

spesso «a spizzichi e bocconi» dei problemi della pubblica amministrazione, dimenticando di fare una valutazione globale, che sarebbe anche una risposta all'impegno del Governo su questa materia, che richiederebbe Commissioni parlamentari che si interessassero dell'intero comparto della pubblica amministrazione, senza soluzioni spesso con il sapore del corporativismo, sia pure del migliore, perchè settoriali e considerate soltanto da un punto di vista, che determinano poi rincorse da parte di altri settori della stessa pubblica amministrazione.

Comunque, il provvedimento, per le considerazioni già fatte sulla sua urgenza ed indilazionabilità, sulla risposta che esso dà a determinate necessità soprattutto della dirigenza, merita il voto favorevole dell'Assemblea del Senato, il che mi consente di anticipare un parere contrario su tutti gli emendamenti presentati, che insieme ai problemi da me accennati, potranno essere valutati in sede di esame di altro provvedimento.

Pertanto, raccomando al Senato il voto favorevole su questo provvedimento, che - voglio ricordarlo - scadrà il 28 febbraio 1990, giorno non molto lontano da oggi.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.
È iscritto a parlare il senatore Bossi. Ne ha facoltà.

BOSSI. Signor Presidente, siamo in presenza di un ennesimo decreto-legge da convertire in legge che affronta il problema del trattamento economico dei dirigenti dello Stato in modo disorganico, seguendo criteri distributivi di ordine corporativo e settoriale, criteri che accantonano non solo il principio del contenimento della spesa pubblica ma anche qualsiasi intento di gestione sana e razionale del problema del pubblico impiego, in ordine alla sua efficienza e produttività.

Assistiamo alla corresponsione di benefici economici in attesa dell'entrata in vigore di una legge di riordino della dirigenza pubblica che è ancora al di là da venire e che, se potesse avere quei criteri di contenimento della spesa, quei criteri che auspichiamo di reale riconoscimento della professionalità e della produttività, comporterebbe certamente il venire meno di troppi trattamenti privilegiati, motivati soprattutto dalla valenza politica che lega un funzionario al peso di un Ministero o magari alla caratura del Ministro di turno.

Non è un caso pertanto che questi provvedimenti, come al solito motivati da un'urgenza tutta opinabile e di difficile valutazione, vengono inventati puntualmente alla vigilia delle elezioni, cioè in un momento in cui il legame tra funzionario e politico diventa di rilevante importanza per fini che prescindono dalla produttività, dall'efficienza e quindi dal buon andamento della pubblica amministrazione.

A riprova di ciò il decreto-legge stabilisce trattamenti che retroagiscono di un anno, mentre per alcuni comparti del pubblico impiego, quale quello del personale degli enti locali, di regola la ricorrenza dei benefici economici slitta di un anno e anche più rispetto alla decorrenza della parte normativa.

Quella che motiva questo decreto è una logica scorretta che paga più portaborse che categorie importanti quali quelle dei professori e dei ricercatori universitari che svolgono una funzione strategica e di fondamentale importanza, categorie per le quali la decorrenza del trattamento economico non retroagisce al 1° gennaio 1989, come per i dirigenti ministeriali. È evidente che la ricerca universitaria non ha il pregio di attirare voti, di elargire contributi che possono portare acqua al mulino elettorale di ministri e sottosegretari e dei loro referenti locali, dei loro compari di cordata. Inoltre alcune categorie, quali quelle della IX qualifica, hanno già beneficiato negli ultimi anni di incrementi economici che non giustificano un maggior onere di bilancio in quest'ultima occasione. Per tale motivo appare quanto mai opportuno dilazionare il trattamento della IX qualifica in due anni, come propongo con i miei emendamenti.

Infine, persistono caos e mancanza di chiarezza sul trattamento di indennità di missione, con il richiamo a una legge, la n. 8 del 9 marzo 1989, che risente dell'indeterminatezza con cui il Governo tratta l'intera problematica del pubblico impiego.

Preannuncio fin d'ora la mia opposizione alla conversione del decreto, anche considerando quella parte del decreto inerente alla mobilità del personale statale che si muove dietro la solita logica di spostamento del personale anziché del lavoro.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Dipaola. Ne ha facoltà.

DIPAOLA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, con il provvedimento di conversione del decreto-legge sul trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi equiparate, oggi al nostro esame, si interviene per sanare una situazione da troppo tempo lasciata in sospeso. Infatti, senza questo provvedimento, sarebbero rimasti, per così dire, bloccati i contratti del personale direttivo della pubblica amministrazione appartenente alla nona fascia retributiva, che per una serie di circostanze avesse superato la retribuzione complessiva dei dirigenti.

Sappiamo che parte della materia contenuta nel decreto-legge era già inserita nel disegno di legge relativo alla riforma della dirigenza che la 1^a Commissione affari costituzionali della Camera sta esaminando in sede legislativa.

In sostanza il decreto-legge si presenta quasi come un «atto dovuto» o, come è stato definito, un «atto di giustizia» sia nei confronti dei dipendenti che attendono da anni gli aumenti di stipendio, sia per realizzare il complessivo incremento previsto nella contrattazione che il Governo ha chiuso qualche mese fa. Prima di entrare nel merito del provvedimento, credo sia necessaria un'osservazione di carattere più generale sul modo con il quale si è più volte intervenuti nel settore del pubblico impiego.

Molto spesso, purtroppo, siamo stati chiamati ad approvare provvedimenti «tampone» o di adeguamento dei livelli retributivi dei pubblici dipendenti, rinunciando a collegare il trattamento economico con la necessaria ristrutturazione organizzativa e funzionale dei settori

di volta in volta interessati. Vi è infatti un problema più generale che dovremo affrontare: quello della managerialità all'interno della pubblica amministrazione, che ovviamente molto dipende dai livelli direttivi.

Di fatto, dobbiamo realmente impegnarci per ridurre quel divario, oggi purtroppo crescente, tra un'Italia economica e produttiva che guarda al 1992 avvicinandosi sempre più agli *standards* europei, ed uno «Stato amministrativo» che fatica ad aggiornarsi e, in molti casi, scivola verso livelli sudamericani.

Non vi è dubbio che tra i problemi di *management* della pubblica amministrazione un ruolo centrale spetta certamente ai livelli dirigenziali ed alla loro capacità di gestire quei processi di cambiamento organizzativo che si sta tentando di introdurre.

L'esigenza di «recuperare un arretrato», dal punto di vista del percorso di ammodernamento, deve essere sostenuta da un disegno il più possibile articolato ed organico.

In questo senso prima indicavo la necessità di dover abbandonare la strada di provvedimenti tampone che da un lato risolvono soltanto problemi strettamente economici; dall'altro molto spesso introducono norme destinate a regolare settori della pubblica amministrazione in modo assolutamente disorganico e frammentario.

In poche parole solo con riforme legislative capaci di considerare i problemi che oggi abbiamo nella loro complessità e globalità si potrà determinare l'evoluzione del modo di operare delle pubbliche amministrazioni.

Abbiamo quindi bisogno di «cornici» in grado di regolare ed indirizzare il funzionamento delle amministrazioni verso determinate finalità e funzioni.

Un'ulteriore osservazione vorrei dedicarla alla copertura finanziaria del provvedimento al nostro esame.

Sappiamo che la Camera, rispetto al testo governativo, ha esteso la normativa ai docenti universitari, portando l'onere complessivo a più di 319 miliardi a partire dal 1990, mentre esso era di 90 miliardi per il 1989. Ora la copertura è effettuata con il ricorso a due voci del fondo speciale sia per il 1989 sia per il 1990, relative la prima alla riforma della dirigenza e la seconda alla soppressione dei ruoli ad esaurimento, previsti dalla legge n. 748 del 1972.

Qui si apre un problema, recentemente sollevato durante l'audizione presso la Commissione bilancio del Senato dal ministro del tesoro, Guido Carli, della gestione dei fondi speciali. L'articolo 11-*bis* della legge n. 468, così come ridisegnato dalla riforma del 1988, ha ridotto drasticamente la possibilità di far slittare le quote di copertura da un esercizio a quello successivo: oggi questa possibilità è ammessa per limitate eccezioni. Una di queste riguarda le quote accantonate per far fronte a spese corrispondenti ad obblighi risultanti da contratti o da accordi relativi al trattamento economico dei dipendenti pubblici. Ed in questa chiave è stato interpretato lo slittamento del fondo speciale del 1989 previsto dal decreto. La legge però parla di rinnovamento dei contratti e vorrei sottolineare che questa non appare certo materia di natura strettamente contrattualistica.

Ho volutamente citato la recente audizione del ministro Carli perchè egli in quell'occasione, parlando del contenimento della spesa

pubblica, ha dedicato una particolare attenzione alla gestione dei fondi speciali. Noi siamo convinti che la legge che ha riformato la n. 468 del 1978 ne ha sicuramente migliorato ed aggiornato la struttura. Però uno dei punti deboli ancora aperti è la possibilità di un uso in difformità dei fondi stessi: infatti, come ben sappiamo, essi vengono utilizzati per dare la necessaria copertura finanziaria ad altri disegni di legge, diversi da quelli per cui sono stati stanziati.

Noi vorremmo che questo modo di operare sulle coperture finanziarie sia sempre evitato, altrimenti tutti i «paletti» messi a presidio di un uso finalizzato dei fondi speciali vengono annullati senza colpo ferire. In poche parole si tratta – ed è una nostra ferma convinzione – di recuperare il ruolo programmatico dei fondi, evitando la loro dispersione in tanti rivoli destinati a finanziare provvedimenti molto settoriali.

È un richiamo che ho voluto fare anche perchè le notizie che in questi giorni ci vengono dal fronte della spesa pubblica non sono certo tranquillizzanti. È quindi un richiamo non solo limitato a questo provvedimento, ma in generale a tutto l'atteggiamento che dovremo avere nei confronti di tutti i provvedimenti di spesa.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Vesentini, il quale nel corso del suo intervento illustrerà anche il seguente ordine del giorno:

Il Senato,

nell'esaminare il disegno di legge n. 2095, con particolare riferimento all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge in conversione, impegna il Governo a presentare al Parlamento, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del richiamato decreto, un disegno di legge riguardante gli obblighi didattici e lo stato giuridico dei professori, dei ricercatori universitari e del personale equiparato.

9.2095.1

VESENTINI, CALLARI GALLI

VESENTINI. Signor Presidente, come lei ha detto, illustrerò l'ordine del giorno da me presentato insieme alla senatrice Callari Galli. Esso impegna il Governo a presentare al Parlamento, entro un anno della entrata in vigore della legge di conversione del richiamato decreto, un disegno di legge riguardante gli obblighi didattici e lo stato giuridico dei professori, dei ricercatori universitari e del personale equiparato.

L'origine di questo ordine del giorno si trova nel comma 2 dell'articolo 1 del testo del decreto-legge, il quale concede gli aumenti annui lordi ai dirigenti e – cito testualmente – «in attesa dell'entrata in vigore della legge di riordino della dirigenza pubblica». Questo inciso indica quale avrebbe dovuto essere la sequenza naturale dei provvedimenti: prima la legge di riordino della dirigenza pubblica, con la definizione dei nuovi compiti e delle maggiori nuove responsabilità, poi il trattamento economico. Questa stessa sequenza dovrebbe aversi anche per i professori, i ricercatori universitari e il personale

equiparato: prima la legge che definisca chiaramente lo stato giuridico ed il maggior impegno didattico, poi il nuovo trattamento economico.

L'urgenza di questi provvedimenti nel settore universitario non è certo minore che nel settore della dirigenza ed è oggi sotto gli occhi di tutti. I nuovi ordinamenti didattici all'esame della Camera, in grave ritardo sulla situazione contingente e sugli impegni comunitari, richiederanno, certo, un maggior impegno nella formazione e richiederanno una normativa che, pur nel rispetto del valore di fondo della titolarità degli insegnamenti, consenta alle facoltà, ai dipartimenti e agli istituti di disporre con maggiore libertà all'interno dei singoli settori disciplinari delle energie e delle competenze di tutti. Noi pensiamo che si debbano incrementare fortemente gli obblighi didattici. Naturalmente di tutto questo non vi è traccia nel testo del disegno di legge al nostro esame, neppure nella forma di inciso, analoga a quella che è pur presente per i dirigenti. Il nostro ordine del giorno vuole rimediare a questa carenza e richiamare ancora una volta l'attenzione del Governo su una questione grave ed urgente.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.
Ha facoltà di parlare il relatore.

MURMURA, relatore. Signor Presidente, mi pare che la discussione non abbia intaccato il contenuto della mia relazione perchè il nostro esame è limitato alla conversione del decreto-legge. Mi rifaccio quindi a quanto ho già detto e mi dichiaro contrario ancora una volta a tutti gli emendamenti presentati.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Ministro per la funzione pubblica.

GASPARI, ministro senza portafoglio per la funzione pubblica. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il relatore ha illustrato con ampiezza gli argomenti e nel dettaglio il contenuto del provvedimento all'esame di questo ramo del Parlamento. Condivido ciò che è stato detto dal relatore, quindi mi limito soltanto a puntualizzare alcuni aspetti che mi paiono di particolare rilievo.

Primo punto: il provvedimento per l'anno 1989 riguarda i soli dirigenti dello Stato per ragioni di copertura. Le disponibilità finanziarie non avrebbero permesso di venire incontro ad altre categorie.

Secondo punto: il provvedimento riguarda i militari equiparati ai dirigenti civili. La specificazione, che è stata introdotta con un emendamento del Governo, si è resa necessaria perchè la formula usata avrebbe potuto causare dei dubbi interpretativi in sede applicativa. Invero secondo alcuni la formula normativa scelta era tale da permettere la liquidazione degli aumenti ai militari, secondo altri no. L'emendamento chiarisce questo aspetto e toglie ogni dubbio.

Il terzo punto riguarda i professori universitari. Ho già detto prima che c'era un difetto di copertura per il 1989, e quindi non si è potuto estendere il provvedimento anche ai professori universitari. Tale difetto di copertura non sussiste per il 1990; ecco perchè con il 1° gennaio del

1990 i professori vengono ad avere quello che era loro diritto, stante la equiparazione ai dirigenti dello Stato.

Il senatore Murmura poi si è soffermato in modo particolare su un emendamento che è stato introdotto per la verità all'unanimità dall'altro ramo del Parlamento in Aula, per il quale naturalmente io condivido quello che è stato detto circa la necessità di armonizzare questi interventi frammentari in un quadro generale. Ho già annunciato in Commissione e lo ripeto anche qui in Aula, che è intendimento del Governo esaminare approfonditamente l'intero quadro dei problemi collegati alla quiescenza e al collocamento a riposo. In questo senso condivido le argomentazioni che sono state sviluppate dal relatore.

Per quanto riguarda gli emendamenti presentati dal senatore Bossi, mi limito a notare che molti di essi mirano a sovvertire il contenuto del provvedimento, il quale, essendo stato emanato per ragioni di necessità e di urgenza, era limitato solo ed esclusivamente a restituire ai dirigenti dello Stato, e alle categorie equiparate, una parte di quanto il processo inflattivo nel frattempo aveva sottratto come potere di acquisto. Restituiva ciò che era stato perduto, ma non mirava certamente a risolvere il problema del trattamento economico finale dei dipendenti dello Stato con la qualifica di dirigente o equiparati, problema che sarà risolto solo ed unicamente attraverso la riforma che, come il relatore ha ricordato, è all'esame della Commissione affari costituzionali della Camera.

Debbo aggiungere che ai motivi di urgenza del provvedimento in esame si assomma quello del collegamento con il contratto degli statali. Infatti, senza questo provvedimento, il decreto presidenziale da emettere in base al contratto degli statali non otterrebbe la registrazione da parte della Corte dei conti, perchè il trattamento economico della IX qualifica supererebbe quello della qualifica di primo dirigente, talchè si determinerebbe una condizione di illegittimità, giusta quanto rilevato dall'organo di consulenza giuridico-amministrativa dello Stato.

Ecco quindi che tra i motivi di urgenza e di opportunità della conversione del provvedimento, sussiste anche quello della eliminazione delle cause ostative alla registrazione del decreto presidenziale, che si ricollega ad un accordo stipulato nel luglio scorso.

Le altre norme che sono state introdotte riguardano istituti ormai spettanti all'intero pubblico impiego che quindi vengono doverosamente estesi anche ai dirigenti.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno al nostro esame faccio notare che analogo documento è stato presentato alla Camera dei deputati e accolto come raccomandazione dal Governo. A maggior precisazione posso aggiungere che il ministro dell'università e della ricerca scientifica Ruberti ha in corso di avanzata preparazione (ed è imminente la presentazione al Consiglio dei ministri) il provvedimento che accoglie il contenuto dell'ordine del giorno.

Per queste ragioni rivolgo viva preghiera al Senato perchè il provvedimento sia approvato nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno in esame.

MURMURA, *relatore*. Il relatore è favorevole all'ordine del giorno, signor Presidente.

GASPARI, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica*. Il Governo accoglie l'ordine del giorno come raccomandazione.

PRESIDENTE. Senatore Vesentini, insiste per la votazione dell'ordine del giorno?

VESENTINI. Sì, signor Presidente, sebbene l'ordine del giorno sia stato accolto come raccomandazione dal Governo, ne chiedo la votazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 1, presentato dai senatori Vesentini e Callari Galli.

È approvato.

Invito il senatore segretario a dare lettura del parere della 5^a Commissione permanente sugli emendamenti presentati.

POZZO, *segretario*:

«La Commissione bilancio, programmazione economica, esaminati il disegno di legge in titolo e gli emendamenti trasmessi dall'Assemblea esprime, per quanto di competenza, parere contrario sull'articolo 1, comma 4-*bis*. Tale norma infatti, da una parte non è specificamente quantificata e coperta e, dall'altra, rinviando, come è precisato al comma successivo, ai capitoli di bilancio relativi al trattamento di missione, che non potranno essere aumentati più del tasso di inflazione programmato, non esclude la possibilità che i capitoli in questione possano rivelarsi insufficienti, a seguito dell'introduzione di un più favorevole trattamento e debbano essere successivamente implementati: infatti se le missioni costituiscono necessità di ufficio, è difficile pensare che il loro numero dipenda dalle risorse disponibili. Tra l'altro è opportuno ricordare che una norma del genere è stata introdotta recentemente per il settore della scuola e ha dato luogo a notevoli inconvenienti in conseguenza dell'accresciuto costo delle missioni per i docenti comandati agli esami di maturità, i capitoli relativi alle quali sono stati incrementati con legge successiva.

Quanto al comma 4-*quinqüies*, la prefissione del limite massimo per il collocamento a riposo ai 70 anni di età, oltre che sembrare misura presa più nell'interesse dell'impiegato che dell'amministrazione, provoca effetti negativi indotti sui funzionamenti degli uffici e, a causa del blocco delle carriere, non può non riflettersi sul livello degli stipendi, che dovranno essere accresciuti per incentivare la permanenza in servizio dei dipendenti più giovani.

Quanto all'articolo 3, la Commissione fa notare l'assoluta inopportunità di prorogare la possibilità di utilizzare residui impropri: data la neghittosità dei ministri della funzione pubblica che si sono succeduti nel tempo, non si vede infatti il motivo per il quale il Parlamento dovrebbe intervenire per la seconda volta per impedire che fondi di

dubbia utilità non seguano il loro destino naturale, andando in perenzione.

La Commissione osserva poi, con riferimento all'articolo 4, comma 1-*bis*, che occorrerebbe prevedere una specifica clausola relativa al finanziamento degli oneri per gli incrementi retributivi dei dirigenti degli enti pubblici non economici e dei segretari comunali e provinciali, poichè gli enti in questione fanno parte del settore pubblico allargato, degli incrementi di spesa del quale occorre tener conto nella valutazione degli oneri dei provvedimenti.

Quanto agli emendamenti presentati, la Commissione è contraria a quelli 1.1 e 2.7: il primo, oltre a provocare aumenti di spesa, introduce elementi di differenza di trattamento, facendo correre il rischio di inseguimenti da parte delle altre categorie, mentre il secondo amplia la portata economica del provvedimento».

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.

Art. 1.

1. Il decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, recante disposizioni urgenti in materia di trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi equiparate, nonchè in materia di pubblico impiego, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

Ricordo che la Camera dei deputati ha apportato le seguenti modificazioni in sede di conversione del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413:

All'articolo 1:

al comma 1, dopo le parole: « dirigenti civili », sono aggiunte le seguenti: « e militari »;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Per le categorie di personale di cui al comma 1, ad eccezione del personale di magistratura, le misure degli stipendi iniziali annui lordi, in attesa dell'entrata in vigore della legge di riordino della dirigenza pubblica, sono incrementate del 15 per cento con decorrenza 1° marzo 1989. Il predetto incremento si applica ai professori e ai ricercatori universitari e al personale ad essi equiparato a decorrere dal 1° gennaio 1990 »;

il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al personale di magistratura, ai dirigenti dello Stato e alle categorie di personale ad essi equiparate e

collegate si applica in materia di trattamento di missione l'articolo 14, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 88 »;

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 4-*bis*. Le misure massime di spesa per il vitto e per l'alloggio del personale di cui al comma 4 saranno stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare, su proposta del Ministro del tesoro, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto.

4-*ter*. Con le medesime procedure e con cadenza biennale a partire dall'anno 1993 saranno rideterminate le misure di cui al comma 4-*bis*. Gli stanziamenti dei capitoli di bilancio degli stati di previsione delle singole amministrazioni relativi al trattamento di missione non possono essere aumentati nel biennio 1991-1992 in misura superiore al tasso d'inflazione programmato in sede di Relazione previsionale e programmatica.

4-*quater*. Le disposizioni previste dall'articolo 4, commi da 1 a 8, del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, in materia di congedo ordinario, si applicano, con gli stessi criteri e modalità, anche ai dirigenti civili dello Stato e al personale ad essi collegato ed equiparato.

4-*quinqüies*. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le disposizioni di cui all'articolo 15, secondo e terzo comma, della legge 30 luglio 1973, n. 477, e all'articolo 10, comma 6, del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, sono estese ai dirigenti civili dello Stato ».

All'articolo 4, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

« 1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, valutato in lire 90 miliardi per il 1989 e in lire 319,3 miliardi a decorrere dal 1990, si provvede per l'anno 1989 mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno, all'uopo utilizzando, quanto a lire 5 miliardi, l'accantonamento "Soppressione dei ruoli ad esaurimento previsti dall'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e disposizioni in materia di pubblico impiego", e, quanto a lire 85 miliardi, l'accantonamento "Riforma della dirigenza", nonchè, per il triennio 1990-1992, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al predetto capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando, quanto a lire 5 miliardi annui, parte dell'accantonamento "Soppressione dei ruoli ad esaurimento previsti dall'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e disposizioni in materia di pubblico impiego", e, quanto a lire 314,3 miliardi a decorrere dal 1990, parte dell'accantonamento "Riforma della dirigenza".

1-*bis*. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1 con riferimento ai dirigenti degli enti pubblici non economici di cui alla legge 8 marzo 1985, n. 72, ed ai segretari comunali e provinciali,

provvedono gli enti interessati nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio ».

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo 1, comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Articolo 1.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1989 ai dirigenti civili e militari dello Stato ed alle categorie di personale ad essi equiparate, ai dipendenti che godono di trattamenti commisurati o rapportati a quelli dei dirigenti, nonchè al personale di magistratura, si applica l'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494.

2. Per le categorie di personale di cui al comma 1, ad eccezione del personale di magistratura, le misure degli stipendi iniziali annui lordi, in attesa dell'entrata in vigore della legge di riordino della dirigenza pubblica, sono incrementate del 15 per cento con decorrenza 1° marzo 1989. Il predetto incremento si applica ai professori e ai ricercatori universitari e al personale ad essi equiparato a decorrere dal 1° gennaio 1990.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le parole: « 90 per cento » di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 28 gennaio 1986, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1986, n. 78, sono sostituite dalle seguenti: « 92 per cento ».

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al personale di magistratura, ai dirigenti dello Stato e alle categorie di personale ad essi equiparate e collegate si applica in materia di trattamento di missione l'articolo 14, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 88.

4-bis. Le misure massime di spesa per il vitto e per l'alloggio del personale di cui al comma 4 saranno stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare, su proposta del Ministro del tesoro, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto.

4-ter. Con le medesime procedure e con cadenza biennale a partire dall'anno 1993 saranno rideterminate le misure di cui al comma *4-bis*. Gli stanziamenti dei capitoli di bilancio degli stati di previsione delle singole amministrazioni relativi al trattamento di missione non possono essere aumentati nel biennio 1991-1992 in misura superiore al tasso d'inflazione programmato in sede di Relazione previsionale e programmatica.

4-quater. Le disposizioni previste dall'articolo 4, commi da 1 a 8, del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, in materia di congedo ordinario, si applicano, con gli stessi criteri e modalità, anche ai dirigenti civili dello Stato e al personale ad essi collegato ed equiparato.

4-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le disposizioni di cui all'articolo 15, secondo e terzo comma, della legge 30 luglio 1973, n. 477, e all'articolo 10, comma 6, del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, sono estese ai dirigenti civili dello Stato.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. A decorrere dal 1° gennaio 1990 ai dirigenti civili dello Stato ed alle categorie di personale ad essi equiparate, ai dipendenti che godono di trattamento commisurato o rapportato a quelli dei dirigenti, nonché al personale di magistratura, che abbia la qualifica equiparata ai dirigenti civili, si applica quanto previsto dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494, con decorrenza dal 30 giugno 1989, differenziato come segue:

- a) dirigenti civili pari al 100 per cento;
- b) categorie di personale ad essi equiparati 105 per cento;
- c) dipendenti che godono di trattamento commisurato o rapportato a quelli dirigenziali 105 per cento;
- d) personale dirigente della magistratura 100 per cento.

1-bis. - L'applicazione dell'articolo 15 non avviene per il personale civile dello Stato indicato nella legge 11 luglio 1980, n. 312, articolo 158. Ad essi verrà corrisposta una indennità fissa annuale di lire 1.000.000 lorde a partire dal 1° gennaio 1990.

1-ter. - Per i dirigenti militari, si applica quanto previsto dal decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, con decorrenza 30 giugno 1989 senza differenziazione alcuna».

1.1

BOSSI

Al comma 1, sostituire le parole: «dal 1° gennaio 1989» con le altre: «dal 1° gennaio 1990».

1.2

BOSSI

Al comma 1, sopprimere le parole: «e militari».

1.3

BOSSI

Al comma 1, sostituire le parole da: «si applica» fino alla fine del comma con le altre: «si applica quanto previsto nell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494, con decorrenza dal 30 giugno 1989».

1.4

BOSSI

Aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica al personale dirigenziale che abbia già usufruito, per più di due volte nel corso degli ultimi 5 anni, delle indennità richiamate all'articolo 1, lettere b) ed e), del decreto del Ministro del tesoro 4 febbraio 1983».

1.5

BOSSI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Per le diverse categorie di personale richiamato ai precedenti commi, lo stipendio annuo lordo che essi percepiscono, in attesa di una nuova riorganizzazione della dirigenza e delle categorie di personale ad essa equiparate, sarà incrementato, ad eccezione del personale di magistratura da regolamentarsi con apposito intervento, del 15 per cento con decorrenza 1° gennaio 1990. Il predetto aumento, vista la necessità di incentivare la ricerca, si applica ai professori e ai ricercatori universitari e al personale ad essi equiparato a decorrere dal 1° giugno 1989. L'incremento del 15 per cento sarà annualmente adeguato secondo indice ISTAT regionale fino a nuova ridefinizione degli stipendi lordi».

1.6

BOSSI

Al comma 2, dopo le parole: «di magistratura» inserire le seguenti: «da regolamentarsi con apposito intervento entro il 31 dicembre 1990».

1.7

BOSSI

Al comma 2, sostituire le parole: «1° marzo 1989» con le altre: «1° gennaio 1990 e le parole: «1° gennaio 1990» con le altre: «1° giugno 1989».

1.8

BOSSI

Al comma 2, sopprimere le parole: «Il predetto incremento si applica ai professori e ai ricercatori universitari a decorrere dal 1° gennaio 1990».

1.9

BOSSI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al fine di rendere automatico l'adeguamento del 15 per cento, lo stesso viene adeguato annualmente all'indice ISTAT della regione di residenza anagrafica fino alla nuova ridefinizione degli stipendi annui lordi».

1.10

BOSSI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per il personale, di cui alla legge 11 luglio 1980, n. 312, articolo 54, il predetto incremento si applica nella misura massima del 15 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1990».

1.11

BOSSI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Lo stipendio iniziale annuo lordo per i dirigenti statali, che hanno acquisito tale qualifica con l'entrata in vigore del decreto-legge 28 gennaio 1986, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1986, n. 78, è incrementato del 10 per cento anzichè del 15 per cento come da comma precedente».

1.12

BOSSI

Sopprimere il comma 3.

1.13

BOSSI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 28 gennaio 1986, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1986, n. 78, è così sostituito:

“4. Il trattamento iniziale della IX qualifica non può essere superiore al 91 per cento del trattamento iniziale del direttore di divisione del ruolo in esaurimento; a decorrere dal 1° gennaio 1992 il trattamento iniziale non potrà essere superiore al 92 per cento”».

1.14

BOSSI

Sopprimere il comma 4.

1.15

BOSSI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'articolo 14, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 8, è così sostituito:

“1. L'indennità di trasferta prevista per i dirigenti, al personale dirigenziale di magistratura, ai dirigenti dello Stato e degli enti ad esso collegati, alle categorie di personale ad essi equiparati e collegati non economici, comandati in missione, viene liquidato in misura ridotta del 50 per cento qualora gli stessi chiedano il rimborso delle spese, documentate, effettivamente sostenute per il vitto e per l'alloggio”».

1.16

BOSSI

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: «purchè non abbiano usufruito, nel corso degli ultimi tre anni, di quanto previsto nel decreto del Ministro del tesoro 4 febbraio 1983, all'articolo 1, lettere b) ed e)».

1.17 BOSSI

Al comma 4-bis sostituire le parole: «del personale di cui» con le altre: «di cui alla legge 9 marzo 1989, n. 88, richiamata».

1.18 BOSSI

Al comma 4-bis sostituire le parole: «entro trenta giorni» con le altre: «entro sessanta giorni».

1.19 BOSSI

Al comma 4-ter, sopprimere le parole: «nel biennio 1991-1992».

1.20 BOSSI

Sopprimere il comma 4-quinquies.

1.22 GALEOTTI, MAFFIOLETTI, FRANCHI, TOSSI
BRUTTI, TEDESCO TATÒ, VETERE

Al comma 4-quinquies sopprimere le parole: « secondo e».

1.21 BOSSI

Invito i presentatori ad illustrarli.

BOSSI. Signor Presidente, l'emendamento...

PRESIDENTE. Senatore Bossi, deve procedere ad una illustrazione globale degli emendamenti da lei presentati, in quanto lei ha tre minuti a disposizione.

BOSSI. Signor Presidente, volevo illustrare emendamento per emendamento.

PRESIDENTE. È stata accolta dai Capigruppo - e l'ho letta in Assemblea - la ripartizione del tempo per minuti.

BOSSI. Preferisco parlare su un minore numero di emendamenti, pur di illustrare emendamento per emendamento.

PRESIDENTE. Senatore Bossi, lei deve illustrare gli emendamenti tutti insieme, oltre tutto per Regolamento e nel tempo di tre minuti (al massimo possono diventare cinque).

BOSSI. Va bene, signor Presidente.

Onorevoli colleghi, gli emendamenti che ho presentato tendono innanzitutto ad evitare doppioni di leggi (sostanzialmente mi riferisco a quelle che sono state già adottate).

Per quanto riguarda l'articolo 1 (e voglio riferirmi agli emendamenti che più mi interessano), la motivazione fondamentale che mi ha indotto a presentare degli emendamenti è che tale articolo ricalca gli stessi concetti di alcune leggi del passato, come le leggi nn. 494 e 379 (una si riferisce ai dipendenti civili e l'altra ai militari); in pratica con esso si paga il personale aggregato ai politici. Noi chiediamo una indennità fissa; infatti con i miei emendamenti chiedo l'indennità fissa di un milione all'anno, invece delle indennità previste dal decreto-legge. Inoltre, si vuole evitare la retroattività dei provvedimenti perchè è prevista in maniera differenziata. Sostanzialmente, per il pubblico impiego ministeriale e per i dirigenti ministeriali vediamo che la retroattività viene fatta risalire al 1988; viceversa, per i professori universitari e di ricerca si ferma al 1989. Noi riteniamo invece che si dovrebbe operare nel senso opposto. Inoltre c'è la retroattività sui trattamenti di indennità integrativa speciale e la retroattività sui trattamenti di liquidazione degli statali per i quali questa retroattività compare all'articolo 1 e noi su questo non siamo d'accordo.

Inoltre, per quanto attiene agli incrementi dati ai militari, bisogna dire che hanno già avuto tre incrementi retributivi negli ultimi 24 mesi, per cui riteniamo che non sia giustificato un ulteriore trattamento ed abbiamo presentato una serie di emendamenti che vanno in questa direzione. Inoltre c'è la decorrenza dell'incremento del 15 per cento (sempre prevista all'articolo 1) che deve essere uguale per tutti e non diversa per i dirigenti del Ministero rispetto alle altre categorie indicate nel decreto. Quindi c'è una disparità di trattamento inaccettabile.

Abbiamo poi l'indennità di trasporto mobili per trasferimento di abitazione. Ora, a parte il fatto che bisognerebbe spostare il lavoro e non le persone, non è il caso, innanzitutto, di operare ulteriori immigrazioni che riteniamo non vadano nel senso dello sviluppo. Inoltre bisogna tenere conto che questo è un introito sostanzioso per i dirigenti. Pertanto è opportuno che venga controllato e che ci siano meno diritti in questo senso.

Il pezzo forte degli emendamenti all'articolo 1 è rappresentato sostanzialmente dal fatto che la retroattività deve valere per i professori universitari escludendo, semmai, il personale della magistratura, che ha un suo *status* particolare e quindi riteniamo che ci debba essere una regolamentazione a parte della materia. Inoltre, con i miei emendamenti, introducevo una specie di gabbia salariale regionale collegandola agli incrementi del costo della vita di ciascuna regione. Questo, poi, è inerente in maniera particolare agli stipendi tabellari iniziali lordi che vengono adeguati - dice il provvedimento - del 15 per cento. Inoltre, prima dell'approvazione di futuri incrementi di stipendio, prevediamo un adeguamento proprio sulla base dei dati Istat, su base regionale, creando così una gabbia salariale regionale.

Abbiamo poi un'altra serie di emendamenti che riguarda il personale ispettivo, tecnico e direttivo della scuola; infatti abbiamo presentato un emendamento con il quale far ricadere nei benefici della

legge il personale tecnico, ispettivo e direttivo della scuola che non è considerato equiparabile ai dirigenti ma che, tutto sommato, svolge compiti assimilabili a quelli dei dirigenti, perlomeno in ordine di responsabilità.

Prevediamo inoltre la necessità di introdurre un riequilibrio tra la vecchia dirigenza e i dirigenti che hanno più recentemente assunto tale qualifica per effetto di legge, compensando gli appiattimenti retributivi previsti all'articolo 1.

GALEOTTI. Signor Presidente, la norma di cui chiediamo la soppressione con l'emendamento 1.22, da noi presentato, è stata introdotta dalla Camera dei deputati e quindi non era contenuta nel decreto originario presentato dal Governo. La portata di questa norma è stata chiarita dal relatore nella sua introduzione: in effetti si consente ai dirigenti dello Stato ed alle categorie ad essi equiparati, qualora costoro non abbiano conseguito il massimo di servizio computabile ai fini pensionistici, di superare i limiti di età, cioè il sessantacinquesimo anno di età, per rimanere fino al settantesimo anno.

Ci sembra effettivamente, colleghi senatori, che si introduca in modo abbastanza surrettizio in un complesso di norme che riguardano prevalentemente il trattamento economico degli statali (faccio riferimento alla portata complessiva della norma qui chiarita dal relatore ed anche dal Ministro nel suo intervento) una norma con la quale appunto si procede all'elevamento dell'età pensionabile. Invece noi riteniamo che tutta questa materia, in particolare quella dei limiti di età pensionabile, debba, non solo per quanto concerne i dirigenti dello Stato, ma più in generale per il pubblico impiego, essere complessivamente rivista attraverso un intervento legislativo che la riesami in modo più organico. A tale proposito abbiamo già espresso in Commissione il nostro orientamento tendente ad un confronto su questo terreno. Non possiamo però condividere una norma di questo genere, che finisce con l'introdurre specificamente solo per una categoria questa previsione, creando disparità di trattamento.

Queste sono in sintesi le ragioni che ci convincono dell'opportunità di chiedere all'Aula del Senato la soppressione di questa norma. Sappiamo bene che si tratta di un decreto che scadrà tra pochissimo, ma non crediamo che questo argomento sia sufficiente.

Per la verità non è il primo caso; in giornata probabilmente affronteremo un caso simile, ma di maggiore portata. Si finisce praticamente per trovarsi all'ultimo momento di fronte a decreti che stanno per scadere e che quindi di fatto non sono emendabili.

Noi perciò insistiamo affinché l'Aula si confronti su questo punto per le ragioni che molto sinteticamente ho ricordato e che quindi si proceda alla soppressione di questa norma che riteniamo del tutto impropria in tale contesto legislativo.

PRESIDENTE. Poichè il relatore ed il rappresentante del Governo hanno già espresso il loro parere contrario su tutti gli emendamenti, passiamo alla votazione degli emendamenti stessi.

Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal senatore Bossi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dal senatore Bossi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.3, presentato dal senatore Bossi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.4, presentato dal senatore Bossi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.5, presentato dal senatore Bossi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.6, presentato dal senatore Bossi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.7, presentato dal senatore Bossi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.8, presentato dal senatore Bossi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.9, presentato dal senatore Bossi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.10, presentato dal senatore Bossi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.11, presentato dal senatore Bossi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.12, presentato dal senatore Bossi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.13, presentato dal senatore Bossi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.14, presentato dal senatore Bossi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.15, presentato dal senatore Bossi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.16, presentato dal senatore Bossi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.17, presentato dal senatore Bossi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.18, presentato dal senatore Bossi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.19, presentato dal senatore Bossi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.20, presentato dal senatore Bossi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.22, presentato dal senatore Galeotti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.21, presentato dal senatore Bossi.

Non è approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 2.

1. Per il 1990, i trasferimenti e le assunzioni di personale nelle amministrazioni pubbliche avvengono secondo le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 1988, n. 325, e della legge 29 dicembre 1988, n. 554, con le modificazioni ad esse apportate dall'articolo 10-bis del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144.

2. I riferimenti temporali fissati dall'articolo 1, commi 1 e 3, dall'articolo 2, comma 1, e dall'articolo 3, commi 1 e 2, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, sono prorogati di un anno.

3. Possono comunque effettuarsi assunzioni per i posti messi a concorso per i quali siano iniziate le prove concorsuali entro il 31 dicembre 1989.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti, da intendersi già illustrati:

Sopprimere il comma 1.

2.1 BOSSI

Al comma 1, sopprimere le parole: «e le assunzioni».

2.2 BOSSI

Al comma 1, dopo le parole: «n. 325» inserire le seguenti: «, fatta salva la non applicabilità dell'articolo 5, comma 2,».

2.3 BOSSI

Al comma 2, sostituire le parole: «e dall'articolo 3, commi 1 e 2, della legge 29 dicembre 1988, n. 554» con le altre: «e dall'articolo 3, comma 2, della legge 29 dicembre 1988, n. 554».

2.4 BOSSI

Al comma 2, sostituire le parole: «sono prorogati di un anno» con le altre: «sono abrogati»;

2.5 BOSSI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, vengono abrogate limitatamente alle regioni del Nord».

2.6 BOSSI

Al comma 3, sopprimere le parole: «per i quali siano iniziate le prove concorsuali entro il 31 dicembre 1989».

2.7 BOSSI

Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dal senatore Bossi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.2, presentato dal senatore Bossi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.3, presentato dal senatore Bossi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.4, presentato dal senatore Bossi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.5, presentato dal senatore Bossi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.6, presentato dal senatore Bossi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.7, presentato dal senatore Bossi.

Non è approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo 3 è il seguente:

Articolo 3.

1. La disciplina prevista dall'articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e dagli articoli 9 e 10 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, è prorogata, con le stesse modalità, fino al 31 dicembre 1992. Gli stanziamenti destinati ai progetti di cui ai predetti articoli, non ancora impegnati, sono conservati in bilancio e possono essere impegnati nel corso del periodo sperimentale, anche in deroga alle norme della contabilità generale dello Stato, con le modalità fissate nel decreto di approvazione dei progetti.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti, da intendersi già illustrati:

Al comma 1, sostituire le parole: «dagli articoli 9 e 10» con le altre: «dall'articolo 10».

3.1

BOSSI

Al comma 1, sopprimere le parole: «anche in deroga alle norme della contabilità generale dello Stato».

3.2

BOSSI

Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dal senatore Bossi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.2, presentato dal senatore Bossi.

Non è approvato.

Ricordo che il testo dei restanti articoli del decreto-legge, comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Articolo 4.

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, valutato in lire 90 miliardi per il 1989 e in lire 319,3 miliardi a decorrere dal 1990, si provvede per l'anno 1989 mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno, all'uopo utilizzando, quanto a lire 5 miliardi, l'accantonamento « Soppressione dei ruoli ad esaurimento previsti dall'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e disposizioni in materia di pubblico impiego », e, quanto a lire 85 miliardi, l'accantonamento « Riforma della dirigenza », nonchè, per il triennio 1990-1992, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al predetto capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando, quanto a lire 5 miliardi annui, parte dell'accantonamento « Soppressione dei ruoli ad esaurimento previsti dall'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e disposizioni in materia di pubblico impiego », e, quanto a lire 314,3 miliardi a decorrere dal 1990, parte dell'accantonamento « Riforma della dirigenza ».

1-bis. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1 con riferimento ai dirigenti degli enti pubblici non economici di cui alla legge 8 marzo 1985, n. 72, ed ai segretari comunali e provinciali, provvedono gli enti interessati nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Passiamo alla votazione finale.

GALEOTTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALEOTTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo per svolgere alcune brevi considerazioni per motivare il nostro assenso al disegno di legge di conversione del decreto-legge che regola questa materia, in particolare – come abbiamo potuto constatare – alcuni miglioramenti relativi al trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi equiparate.

Vorrei però subito aggiungere che il nostro assenso a questo provvedimento è abbastanza critico, anzitutto perchè il nostro emendamento che ritenevamo di rilievo è stato respinto. Si tratta di un provvedimento che tra l'altro introduce, a nostro giudizio, un elemento di disparità di trattamento, un elemento di confusione, di cui non vi è proprio bisogno in questa materia.

Avremmo potuto comprendere un'estensione a questa materia di quanto è previsto nella legge del 1974 per il personale della scuola, che il relatore ha ricordato, se si fosse trattato di conseguire il minimo pensionabile. In questo caso si tratta invece di qualcosa di diverso, cioè, come ho già spiegato, di conseguire il massimo dei servizi computabili ai fini pensionistici.

Ma, al di là di questo, il nostro assenso critico a questo provvedimento deriva dal fatto che ancora una volta si procede con provvedimenti molto parziali in questa materia, mentre non viene avanti un disegno complessivamente organico, che possa dare a questo comparto estremamente importante dell'amministrazione pubblica quelle certezze che si aspettano da anni.

Però, ci rendiamo anche conto, come abbiamo avuto modo di argomentare in Commissione, che dall'approvazione di questo provvedimento deriva in particolare la possibilità di sbloccare la situazione relativa agli accordi contrattuali degli statali, e questo è di grande rilievo sociale e, più in generale, è importante per la pubblica amministrazione. Si tratta di un provvedimento, come sappiamo, non registrato dalla Corte dei conti e fermo sin dal luglio scorso. Questa è indubbiamente una delle ragioni che invece ci spingono a dare, come ricordavo, il nostro assenso a questo provvedimento.

Comunque (mi pare di aver potuto cogliere questo indirizzo non solo nelle parole del senatore Murmura a nome della maggioranza, ma in particolare nell'intervento del Ministro) abbiamo rilevato una volontà di andare avanti rapidamente, per quello che riguarda il Governo certamente, ma anche per quello che deve riguardare la volontà delle forze di maggioranza, per sbloccare la situazione più generale di quel provvedimento sulla dirigenza pubblica che è fermo ormai da molto tempo alla Camera dei deputati e che potrebbe invece dare o concorrere a dare soluzione a molti dei problemi che sono aperti in materia di pubblico impiego, in particolare per quanto riguarda la dirigenza dello Stato e le categorie ad essa equiparate.

Nel complesso dunque diamo un giudizio che, per alcuni punti e per i ritardi che noi registriamo in questa materia, è un giudizio critico; ma ho cercato anche di spiegare – come del resto abbiamo fatto anche in Commissione – le ragioni che militano, secondo noi, a favore dello sblocco di questa situazione, almeno per taluni aspetti più urgenti che riguardano i dirigenti dello Stato.

Certamente il fatto che anche per questo decreto si arrivi all'ultimo momento in Senato a dover assumere una qualche decisione è un limite grosso; ci rendiamo conto che la questione più generale dei tempi che finiscono per essere assegnati al Senato in materia di conversione in legge dei decreti è questione appunto che dovrà essere più complessivamente riesaminata, se non ci vogliamo limitare come Senato, ad una potestà di semplice ratifica di provvedimenti che sono stati esaminati utilizzando quasi tutto il tempo a disposizione da parte dell'altra Camera. Ci sembra che questo, tra l'altro, sia un elemento di contraddizione in modo particolare della maggioranza che sostiene e continua a sostenere il bicameralismo paritario.

Sono queste, in sintesi, le ragioni per le quali annuncio comunque il voto favorevole del nostro Gruppo.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge composto del solo articolo 1.

È approvato.

Discussione del disegno di legge:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, recante norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato. Disposizioni in materia di asilo» (2112) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, recante norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato. Disposizioni in materia di asilo», già approvato dalla Camera dei deputati.

FILETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILETTI. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, prendo la parola per porre in rilievo il fatto che il Senato della Repubblica ancora una volta si trova nella condizione di posposizione rispetto alla Camera dei deputati. In sede di conversione di un decreto-legge, e particolarmente del decreto-legge di notevole rilevanza sui cittadini extracomunitari, l'altro ramo del Parlamento ha impiegato per l'esame e l'approvazione quasi l'intero termine costituzionalmente previsto di 60 giorni.

Al Senato si consentono gli spiccioli e adesso si impongono tempi supersonici, con conseguente superficiale esame dei presupposti di

costituzionalità e del merito e con la trattazione in Aula con tempi rigorosamente contingentati.

Mi permetta, onorevole Presidente, di formare le più ampie riserve in ordine a tale comportamento e mi auguro che per l'avvenire ciò non possa più verificarsi.

Al Senato della Repubblica debbono essere concessi tempi congrui per adottare le sue determinazioni.

PRESIDENTE. Senatore Filetti, mi rendo conto del fondamento della sua protesta, che del resto anche in sede di Conferenza dei Capigruppo è stata espressa da rappresentanti di altre parti politiche.

A tal riguardo debbo rilevare la delicatezza del caso. Noi abbiamo posto in essere una certa riforma del Regolamento, prevedendo che in tempi brevi, almeno sui punti essenziali, ad esempio quello dei decreti-legge, la stessa riforma potesse essere realizzata dall'altro ramo del Parlamento.

Questa riforma del Regolamento l'abbiamo conclusa nel mese di novembre del 1988, e la Camera dei deputati solo in questi giorni ha iniziato ad affrontare tale questione.

Da allora, la prassi seguita costantemente dalla nostra Assemblea è stata quella di pronunciarsi sempre sui decreti-legge sottoposti al suo esame, anche correndo il rischio, da lei rilevato, di un esame che non fosse approfondito e risultasse contenuto in termini molto ristretti. Esistono poi norme regolamentari che, come lei sa, consentono il contingentamento dei tempi e l'organizzazione della discussione. Noi abbiamo sempre dato attuazione a tutte queste norme regolamentari: dico «sempre» perchè non vi è un solo decreto-legge, dalla riforma del Regolamento del novembre 1988 ad oggi, in merito al quale non sia stata data questa interpretazione, sia da parte della Presidenza che da parte della Conferenza dei Capigruppo.

Non c'è dubbio che questa interpretazione non debba essere permanente, nel senso che ha fatto fronte con una soluzione di emergenza ad una situazione anch'essa di emergenza.

Quindi, non ci resta che rinnovare l'auspicio che la riforma del Regolamento della Camera dei deputati sia la più prossima possibile, in modo da evitare al Senato queste maratone o quelle che possono sembrare, ma per la verità non lo sono, delle scorciatoie. Infatti, noi abbiamo tenuto conto, nel contingentamento dei tempi, delle valutazioni dei Gruppi ostili al provvedimento: quindi non solo del suo, senatore Filetti, ma anche del Gruppo repubblicano. Voglio poi osservare, per concludere, che questa tecnica seguita dal Senato, che, torno a ripeterlo, non ha subito eccezioni, anche se ha importato sacrifici rilevanti, è poi la sola che ha avuto effetto nell'indurre l'Esecutivo a ridurre l'adozione di decreti-legge. Perchè non vi è alcun dubbio che questo Governo abbia emanato un numero di decreti-legge imparagonabilmente minore rispetto ai precedenti Governi.

Quindi, voglio dire che non è stato un sacrificio inutile, perchè l'aver noi garantito questa soluzione per tutti quei decreti che questo ramo del Parlamento ha finora esaminato (e che è una percentuale assai rilevante) ha fatto sì che il Governo si sia sentito assicurato circa il fatto che l'urgenza e la straordinarietà dovevano valere solo in casi, appunto,

straordinari ed urgenti, evitando (e questo è il nostro obiettivo, per quanto riguarda il Senato realizzato) la ripresentazione dei decreti.

Ecco perchè ritengo che, nonostante tutto, nonostante le critiche che possono essere formulate in questo senso, la prassi seguita dal Senato sia stata quella giusta, pur rendendomi conto della legittimità e fondatezza di questi rilievi e pur auspicando, in via conclusiva, che questa situazione non duri troppo a lungo per non esporre il Senato a sacrifici troppo grandi.

Avverto che la 1^a Commissione permanente ha terminato i suoi lavori questa mattina e quindi è autorizzata a riferire oralmente.

L'andamento dei nostri lavori, essendo stato più rapido rispetto alle previsioni, ha messo in qualche difficoltà il relatore il quale ha chiesto qualche minuto di tempo per riordinare le carte.

Nell'attesa che il relatore Guizzi sia pronto per svolgere la relazione, sospendo brevemente la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 12,30, è ripresa alle ore 12,50).

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Guizzi.

GUIZZI, relatore. Signor Presidente, Vice Presidente del Consiglio, onorevoli colleghi, innanzitutto devo ringraziare il presidente Spadolini per la cortesia che è segno della sua benevolenza nei miei confronti.

Devo dire preliminarmente che il senatore Gualtieri, con il garbo che gli è consueto ma anche con forza, ha manifestato il disagio di dover discutere ed affrontare una materia così delicata e complessa nel giro di poche ore; disagio che è di tutti e, in modo particolare, del relatore. Io credo che abbia posto l'accento su un aspetto che dovrà essere affrontato da lei, signor Presidente, che ha mostrato sempre tanta sensibilità nell'attivarsi nei confronti della Camera dei deputati.

Il Governo e la maggioranza del paese considerano indifferibile la questione degli stranieri che ha assunto un rilievo particolare per il continuo afflusso sul nostro territorio e soprattutto per le manifestazioni di insofferenza che, non di rado, sono di intolleranza e talvolta di brutalità e violenza. Di qui la scelta del decreto-legge che risponde a ragioni di necessità ed urgenza, su cui si è pronunciata la Commissione ieri, perchè vi sia l'avvio ad un'organica legislazione in materia.

Chiamata ad esaminare in sede referente le norme contenute in questo provvedimento, la I Commissione della Camera ha svolto un'accurata indagine conoscitiva dalla quale emerge una mappa largamente indicativa circa le condizioni degli immigrati extracomunitari e degli esuli politici in Italia. È risultata, con drammaticità, la condizione soprattutto degli immigrati che, certo, non deriva dal numero relativamente modesto rispetto agli altri paesi europei, bensì dall'assenza di adeguati strumenti normativi, organizzativi e finanziari. Il fenomeno si è sviluppato con particolare accelerazione negli ultimi anni, come sappiamo, in conseguenza del progressivo aumento dei flussi migratori provenienti dai paesi in via di sviluppo ed oggi presenta la caratteristica della irregolarità e della clandestinità. In ciò diversamente dagli altri paesi europei, perchè il rapporto è esattamente rovesciato essendo la irregolarità e la clandestinità del tutto marginali.

L'ingresso ed il soggiorno degli stranieri in Italia sono disciplinati ancora da una normativa ispirata a criteri socio-giuridici di matrice fascista e per lo più disorganica e oggettivamente superata. Si tratta degli articoli 142 e seguenti del Testo unico di pubblica sicurezza, regio decreto n. 773 del 1931 che hanno dato origine, peraltro, ad interpretazioni abnormi, tali da aggravare una situazione legislativa iniqua alla quale la Corte costituzionale non è riuscita a far fronte essendo costretta da ragioni di carattere tecnico a soluzioni interlocutorie. Con la sentenza n. 46 del 1977, dovendo pronunciarsi non sul Testo unico bensì sul regolamento che era contenuto nel regio decreto n. 635 del 1940, la Corte ha tuttavia auspicato un riordinamento nella materia che la legge n. 943 del 1986, con le proroghe successive, non poteva assicurare in maniera soddisfacente per i limiti che essa ha palesato in sede di attuazione. Alquanto ridotto si è infatti rivelato l'impatto positivo di tale provvedimento che disciplina parzialmente il fenomeno, incentrato come è sul lavoro dipendente anziché sulla regolamentazione dello stato giuridico degli immigrati e dei loro familiari.

In Commissione sono state ricordate (lo ha fatto il senatore Gualtieri) le ultime relazioni semestrali sull'andamento della criminalità redatte dal Ministero dell'interno e quella recentissima della Commissione di inchiesta sul fenomeno mafioso, dalle quali - soprattutto da quest'ultima - emergono notevoli preoccupazioni in specie per la provincia di Trapani circa il collegamento tra l'immigrazione clandestina e la criminalità organizzata. Ma il problema di Mazzara del Vallo richiamato durante il dibattito non è certo rappresentato esclusivamente dai lavoratori extracomunitari, poichè il traffico di cocaina ha connessioni internazionali che sovrastano quel centro della Sicilia. Non è possibile e forse non è giusto concludere che il soggetto proveniente dai paesi extracomunitari sia per ciò stesso portatore di devianze sociali.

Le vicende accertate dalla Commissione antimafia dimostrano invece l'urgenza di tale provvedimento, volto com'è ad impedire che i lavoratori vengano abbandonati nella clandestinità e che ne sia consentita l'utilizzazione non soltanto ai margini della legge, ma anche in violazione di essa, alimentando in tal modo la disponibilità di manovalanza a buon mercato per la delinquenza mafiosa. E, d'altra parte, non si può ignorare come la forza-lavoro degli extracomunitari sia stata talvolta largamente determinante anche in aree geografiche ben diverse da quella siciliana, poichè certa imprenditoria ha voluto lucrare su di essa.

Il presente decreto risponde all'esigenza di risolvere alcuni problemi connessi allo *status* di rifugiato ed offre una cornice normativa alla Convenzione di Ginevra del 1951 ed al Protocollo del 1967. Esso raccoglie l'invito rivolto dai giudici della Consulta e riprende attualizzandolo il disegno di legge presentato dal Governo Craxi nel corso della IX legislatura nel testo modificato ed approvato dalla Commissione giustizia della Camera. Armonizza la particolare normativa con i principi garantisti del nostro ordinamento ed allinea la legislazione italiana con quelle vigenti nei paesi della Comunità in sintonia con le Convenzioni internazionali da noi sottoscritte, abolendo la riserva geografica in attuazione dell'articolo 10 della Costituzione.

La foga delle polemiche, signor Presidente, ha fatto perdere di vista gli elementi di base sia giuridici sia politici. Di fronte ai timori sollevati in ordine all'occupazione non si è ricordato che esiste una valvola di sicurezza rappresentata dalla normativa comunitaria in materia di libera circolazione dei lavoratori. Il regolamento 1612 del 1968 ha sancito in proposito il principio di priorità del mercato comunitario del lavoro, il che vuol dire che i lavoratori comunitari, quindi non soltanto gli italiani, non devono temere nulla sul piano dell'occupazione legale. Così come non è stato sufficientemente sottolineato nel corso del dibattito alla Camera che il decreto-legge in discussione si pone come una concreta attuazione delle dichiarazioni dei Governi degli Stati membri della Comunità europea, sia pure non nella sede istituzionale del Consiglio, ma con la consueta formula usata in questi casi: «riuniti in seno al Consiglio». Tali dichiarazioni costituiscono un accordo importante per estendere ai rifugiati (si tratta delle dichiarazioni n. 305 del 1964 e n. 205 del 1985, che potevano essere ricordate alla Camera) la normativa sulla libera circolazione dei lavoratori.

Sotto questo profilo il decreto risulta ineccepibile contenendo un'efficace misura attuativa. Resta, evidentemente, la piaga dell'occupazione illegale e dell'immigrazione clandestina: contro questa si batte non soltanto la Comunità, ma anche l'Organizzazione internazionale del lavoro, e il presente decreto-legge si pone proprio nella linea di una lotta all'illegalità attraverso opportuni strumenti di normalizzazione. Sul piano politico va osservato, altresì, che l'Italia con questo provvedimento si muove secondo la impostazione data dal Presidente della Commissione europea, il quale ha affermato che la Comunità deve essere aperta al mondo e non chiusa in se stessa come una «fortezza».

Un decreto-legge è, per sua natura, una misura dettata dall'urgenza e, certo, resta l'esigenza della «concertazione delle politiche migratorie» nei confronti dei paesi terzi richiesta dalla Commissione nella sua decisione dell'8 giugno 1988, n. 88/384. È auspicabile, perciò, che al più presto il Governo prenda contatto con gli altri *partners* e con le istituzioni comunitarie avviando un dialogo che il decreto-legge n. 416 rende possibile e attuale. Perché non vi è solo l'esigenza di adeguare le capacità ricettive del paese al crescente flusso migratorio, ma si avverte la necessità di perseguire un'autentica politica di cooperazione allo sviluppo in grado di affrontare le cause dell'emigrazione.

Passando all'articolato, l'articolo 1 (ampiamente rimaneggiato dall'Assemblea della Camera dei deputati) riguarda i rifugiati e tutte le procedure per l'inserimento nel nostro paese e la sanatoria.

L'articolo 2 pone norme sull'ingresso dei cittadini extracomunitari nel territorio dello Stato.

L'articolo 3 introduce norme sui documenti richiesti per l'ingresso dei cittadini extracomunitari nel territorio dello Stato e sulle ipotesi di «respingimento» alla frontiera.

L'articolo 4 disciplina il soggiorno dei cittadini extracomunitari nel territorio dello Stato.

L'articolo 5, completamente sostituito, riguarda le comunicazioni agli interessati e le norme in materia di tutela giurisdizionale, con il ricorso ai TAR.

L'articolo 6 riconosce agli stranieri in possesso di permesso di soggiorno il diritto all'iscrizione anagrafica.

L'articolo 7 contiene norme sull'espulsione dal territorio dello Stato.

L'articolo 8 è stato soppresso poichè il suo contenuto in parte è stato trasferito in un precedente articolo.

L'articolo 9 detta invece norme procedurali sulla regolarizzazione dei cittadini extracomunitari già presenti nel territorio dello Stato, e si muove nell'ottica della legge n. 943 per la sanatoria.

L'articolo 10 disciplina la regolarizzazione del lavoro autonomo svolto dai cittadini extracomunitari presenti nel territorio italiano. Una importante novità di questo decreto-legge è contenuta in questo articolo, e mi riferisco alle norme sulle libere professioni.

L'articolo 11 riguarda la pubblicità, la relazione al Parlamento e i contributi alle regioni.

L'articolo 12 concerne l'assunzione di duecento assistenti sociali (senza comportare ulteriori spese per il bilancio dello Stato) ed altri provvedimenti riguardanti la pubblica amministrazione.

L'articolo 13 contiene disposizioni di coordinamento e abrogazioni, e l'entrata in vigore.

Concludo questa mia esposizione, raccomandando, a nome della 1^a Commissione, l'approvazione di questo provvedimento. (*Applausi dal centro e dalla sinistra*).

PRESIDENTE. È stata presentata una proposta di questione pregiudiziale dal senatore Florino, che pertanto ha facoltà di parlare per illustrarla.

FLORINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, riteniamo, con prudenza e con il grande senso di responsabilità che ci impone l'esame di un disegno di legge di conversione di un decreto-legge, importante soprattutto per gli articoli 9 e 10 che disciplinano la cosiddetta sanatoria, sia per quanto riguarda il flusso clandestino nel nostro paese di cittadini extracomunitari, sia per quanto riguarda la loro attività di lavoratori autonomi riteniamo, dicevo, di presentare una questione pregiudiziale di costituzionalità.

È certo infatti che, al di là della questione di merito che affronteremo in un successivo momento, la questione pregiudiziale di costituzionalità è fortemente fondata. Siamo convinti soprattutto che, se il provvedimento dovesse andare avanti e se la nostra questione pregiudiziale di costituzionalità dovesse essere respinta, molto presto la Corte costituzionale verrebbe interessata al problema annullando i tentativi messi in piedi dal Governo di una conversione del decreto-legge al nostro esame. Decreto-legge che in alcune norme violenta la Costituzione, crea palesi discriminazioni.

L'articolo 79 della Costituzione al primo comma così recita: «L'amnistia e l'indulto sono concessi dal Presidente della Repubblica su legge di delegazione delle Camere»; nel provvedimento al nostro esame il Governo si arroga tale diritto riservato dalla Carta costituzionale esclusivamente al Presidente della Repubblica.

È chiaro che siamo in presenza di una forma surrettizia di amnistia e si può rilevare da alcuni passi del provvedimento.

Il punto 7 dell'articolo 9 del decreto-legge così recita: «Non è assoggettabile a sanzioni penali o amministrative chiunque abbia contravvenuto alle disposizioni legislative o regolamentari in materia di ospitalità a cittadini stranieri qualora, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adempia agli obblighi imposti dalle disposizioni medesime». In sostanza il Governo prevede una vera e propria amnistia, essendo disposta la non assoggettabilità a sanzioni per coloro che abbiano contravvenuto a disposizioni in materia penale. In tale modo si viola l'articolo 79 della Costituzione che sancisce in via esclusiva la competenza in materia al Presidente della Repubblica.

La formulazione della materia era correttamente prevista nell'articolo 16 della legge n. 943 del 30 dicembre 1986.

Anche l'ottavo comma dell'articolo 9 presenta un'ipotesi di violazione costituzionale. Esso recita: «I datori di lavoro che denunciano rapporti di lavoro irregolari, pregressi o in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono punibili per le violazioni delle norme in materia di costituzione del rapporto di lavoro, di quelle stabilite dalla legge 30 dicembre 1986, n. 943, e successive modifiche ed integrazioni, nonchè per le violazioni delle disposizioni sul soggiorno degli stranieri di cui al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e relativo regolamento di esecuzione, compiute in relazione all'occupazione dei lavoratori stranieri e per le quali non sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato». Si aggiunge inoltre che: «Gli stessi datori di lavoro, per quanto concerne i rapporti di lavoro pregressi o in atto fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono altresì tenuti, per i periodi antecedenti alla regolarizzazione, al versamento dei contributi e premi per tutte le forme di assicurazione sociale». Anche per quanto riguarda questo ottavo comma dell'articolo 9 del decreto-legge siamo in presenza di una forma surrettizia di amnistia non consentita dall'articolo 79 della Costituzione per la presenza appunto di una sanatoria penale.

Il comma 12 dell'articolo 9 presenta un'altra ipotesi di incostituzionalità dove afferma: «I cittadini extracomunitari e gli apolidi, che chiedono di regolarizzare la loro posizione ai sensi del comma 1 e che non hanno diritto all'assistenza sanitaria ad altro titolo, sono, a domanda, assicurati presso il Servizio sanitario nazionale ed iscritti alla unità sanitaria locale del comune di effettiva dimora. Limitatamente all'anno 1990, i predetti cittadini sono esonerati dal versamento del contributo dovuto ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33».

L'articolo 5 del decreto-legge n. 663, onorevoli colleghi, recita testualmente: «In attesa dell'approvazione del Piano sanitario nazionale, a decorrere dal 1° gennaio 1980 a tutti i cittadini presenti nel territorio della Repubblica l'assistenza sanitaria è erogata in condizioni di uniformità e di uguaglianza».

In questo caso non si viola l'articolo 79, bensì l'articolo 3 della Costituzione, il quale recita: «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali».

Purtroppo - e ripeto «purtroppo» - il comma 12 dell'articolo 9, nel prevedere che per i soli cittadini extracomunitari venga concessa l'assistenza sanitaria senza il versamento dei contributi da parte degli stessi, configura una discriminazione nei confronti dei cittadini italiani. Ci troviamo in presenza di un razzismo alla rovescia che colpisce soprattutto i nostri concittadini, creando di fatto una disparità di trattamento a danno degli italiani che continuano ad essere soggetti alla contribuzione.

Mentre le due precedenti questioni si riferivano alla violazione dell'articolo 79 della Costituzione, la terza testè menzionata attiene alla violazione dell'articolo 3 della Costituzione.

Noi abbiamo individuato un'altra violazione dell'articolo 79 della Costituzione nei commi 3 e 5 dell'articolo 10.

Il comma 3 recita: «Per l'iscrizione nel registro di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, si prescinde per i cittadini extracomunitari di cui al comma 1 dall'adempimento degli obblighi scolastici».

Il comma 5 dell'articolo 10 prevede che: «I cittadini extracomunitari e gli apolidi che alla data di entrata in vigore del presente decreto svolgono attività economiche in violazione delle norme concernenti l'autorizzazione all'esercizio delle stesse e l'iscrizione in registri, albi e ruoli, sempre che entro un anno dalla data suddetta regolarizzino la loro posizione, non sono punibili per le violazioni effettuate e per l'eventuale prosecuzione dell'attività nel corso dell'anno predetto».

Tutto questo significa che questi soggetti non sono punibili per i reati contemplati nelle leggi vigenti, violando con queste norme non solo quanto previsto dall'articolo 79, ma anche dall'articolo 3 della Costituzione, con una palese disparità di trattamento tra i cittadini extracomunitari e i cittadini italiani.

In questo caso vorrei fare un piccolo commento a caldo per fare un po' la fotografia della situazione nelle regioni meridionali.

Voi sapete che una forma di lavoro che allevia notevolmente la disoccupazione in queste zone è quella dell'ambulante. Onorevole Vice Presidente del Consiglio, si avrà un venditore ambulante extracomunitario, al quale la legge consente di poter vendere senza autorizzazione - sempre che entro un anno dalla data suddetta regolarizzi la sua posizione - mentre un cittadino italiano che espleta la stessa attività di venditore ambulante, se sprovvisto di autorizzazione, verrà colpito dalle sanzioni previste dalla legge. È evidente che vi è una disparità di trattamento palese e abbastanza chiara.

L'articolo 9, comma 3, quando afferma: «salvo i casi di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56», evidenzia una incostituzionalità rilevante, considerato che la norma in questione viola il dettato dell'articolo 79 della Costituzione, in quanto attualmente sono esclusi dal pubblico impiego i cittadini comunitari e pertanto si verrebbe a creare una discriminazione ingiustificata ai loro danni, in contrasto con i principi comunitari. Io so che lei non voleva che questo emendamento passasse alla Camera. C'è stato un colpo di mano puramente demagogico perchè l'articolo 16 della legge n. 56 non prevede nemmeno l'assorbimento dei pochi disoccupati che stanno al Nord e dei molti che stanno al Sud; figuriamoci se può prevedere, nell'ordine di quanto stabilisce la legge, per criterio di anzianità la

possibilità di prendere da questo elenco i lavoratori extracomunitari. Oltretutto ciò è contraddittorio perchè vi è una disposizione che prevede che non c'è la possibilità nel pubblico impiego di occupare lavoratori extracomunitari e, in forma surrettizia, viene immessa la clausola dell'articolo 16 della legge n. 56 del 1987.

Concludendo, signor Presidente, ci troviamo di fronte, per le varie ragioni che mi sono permesso di esprimere, ad una chiara ed evidente violazione degli articoli 3 e 79 della Carta costituzionale, violazione da un lato in riferimento alla delega in via esclusiva al Presidente della Repubblica per l'adozione di un provvedimento di amnistia surrettiziamente inserito nel testo, dall'altro al principio di uguaglianza dei cittadini senza distinzione di razza, essendo invece in presenza di un vero, clamoroso ed odioso caso di razzismo alla rovescia in danno degli italiani e a vantaggio dei cittadini provenienti dai paesi extracomunitari.

Per tutti questi motivi confidiamo nell'accoglimento della questione pregiudiziale di costituzionalità da noi presentata e siamo altresì convinti che, se essa dovesse essere respinta, la legge di conversione di questo decreto verrebbe annullata dalla Corte costituzionale. (*Applausi dalla destra*).

PRESIDENTE. Avverto che, a norma dell'articolo 93 del Regolamento, su tale proposta potrà prendere la parola un rappresentante per ogni Gruppo parlamentare per non più di 10 minuti.

MISSERVILLE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* MISSERVILLE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi sarei aspettato che questa proposta di questione pregiudiziale di incostituzionalità avesse richiamato un'attenzione maggiore da parte del Senato di quanta non ne abbia ottenuta, perchè mi sembra una questione di non poco momento, che potrebbe vanificare sostanzialmente gli intenti della legge ove un magistrato di merito si prendesse la briga di accedere alla Corte costituzionale per un giudizio relativo al disegno di legge che ci prepariamo ad esaminare. Mi auguro, signor Vice Presidente del Consiglio, che ella abbia la cortesia di ascoltarmi perchè le dirò alcune cose che potranno esserle utili e perchè non ho l'abitudine di parlare a vuoto ed a vanvera.

Il senatore Florino ha sollevato un doppio ordine di questioni, e poichè ci siamo documentati sulle risposte che dall'altro ramo del Parlamento sono venute a tali questioni io, avrei gradito intervenire nella replica proprio per dimostrarvi l'infondatezza sostanziale di ogni obiezione a questa eccezione di costituzionalità. Non c'è dubbio che da un punto di vista sostanziale quanto è previsto negli articoli 9 e 10 del disegno di legge costituisca una forma non surrettizia, ma esplicita, di amnistia. Parlando alla Camera contro questa eccezione un deputato, che ha fama di essere un sottile giurista, l'onorevole Lanzinger, ha fatto un sottile richiamo espresso all'articolo 151 del codice penale individuando il significato, lo spessore ed i termini del concetto di amnistia e rilevando che il concetto di amnistia, così come è espresso

nell'articolo 151 dal codice penale, è stato recepito pari pari nell'articolo 79 della Costituzione. Lo stesso onorevole Lanzinger, dopo aver enunciato questo concetto preciso e inoppugnabile, sostanzialmente lo vanifica dicendo che il decreto-legge in esame modifica la fattispecie penale, stabilendo che la condotta illecita viene modificata e non costituisce più reato.

Se mi consentite di fare una osservazione di carattere obiettivo - e qui credo di avere il conforto del senatore Gallo, che mi è maestro in questa materia - l'osservazione è esattamente il contrario del concetto di amnistia, che è semplicemente una rinuncia temporanea e limitata della pretesa punitiva dello Stato nei confronti di soggetti o di azioni che per un arco di tempo appunto limitato vengano a perdere di interesse e d'attualità per quanto riguarda i fini generali della collettività e dello Stato.

Ora, dire che costituisce una forma di sanatoria e non di amnistia un provvedimento di questo genere, che sostanzialmente non soltanto riconosce una sorta di impunità alla condotta pregressa fino ad un certo tempo, ma prevede addirittura che tale condotta possa estrinsecarsi nel futuro, ponendo un termine che è successivo a quello dell'entrata in vigore della norma, è sbagliato: ciò significa proprio attuare una forma di amnistia surrettizia, amnistia che ha tutte le caratteristiche di questo provvedimento, che viene recepita e portata in maniera inattuale ed impropria all'esame ed all'approvazione del Parlamento, invece di costituire oggetto di legge-delega sulla quale deve decidere ed alla quale deve uniformarsi il Presidente della Repubblica.

La questione di costituzionalità è di tutta evidenza e di tutta chiarezza. Nè credo la si possa combattere con argomenti di questo genere, perchè sono argomenti di nessun valore giuridico, di nessuno spessore intellettuale: sono argomenti che servono solo a dire che si ha la forza dei numeri e che si respinge la questione di costituzionalità soltanto perchè fa comodo, per i motivi che diremo nel corso della discussione che avverrà in quest'Aula e in queste ore, approvare un provvedimento che ha la caratteristica della demagogia utopistica.

Ancor più importante, signor Presidente, signor Vice Presidente del Consiglio, onorevoli colleghi, è il tema relativo alla violazione dell'articolo 3, quello che attiene alla pari condizione dei cittadini di fronte alla legge. Si è detto - e il senatore Florino ve lo ha dimostrato con esempi semplici - che stabilire delle norme di privilegio in favore dei lavoratori extracomunitari che esercitino un'attività autonoma di commercio, in maniera tale che ad essi non si chiedono tutti quegli adempimenti che invece sono richiesti ai cittadini italiani, costituisce una violazione del principio costituzionale sancito dall'articolo 3 nella nostra Carta fondamentale. Alla Camera, con un sottile ragionamento, gli avversari di questa tesi hanno detto che bisogna leggere l'articolo 3 nella sua interezza, anche in quella parte del secondo comma in cui si impegna lo Stato italiano a favorire l'esercizio pieno dei diritti per coloro che ne siano in qualche modo privati o diminuiti.

Ora, questo ragionamento, che è ragionamento di carattere politico e giuridico, ha un suo fondamento, qualora si voglia porre l'accento e soprattutto sottolineare l'importanza della necessità di dare uno *status* giuridico ad una categoria di persone che vivono nel nostro paese e che

obiettivamente si trovano in una condizione di diminuzione dei diritti rispetto alla generalità dei cittadini. Ma l'articolo 10, onorevole signor Vice Presidente del Consiglio, non stabilisce soltanto una condizione di disparità che possa in qualche modo armonizzarsi con il capoverso dell'articolo 3 della Costituzione, ma stabilisce una condizione di disparità nei confronti di una categoria di cittadini, quella dei datori di lavoro, che non ha una mancanza di diritti, bensì ha una pienezza di diritti che addirittura versa in una situazione di maggior forza, di maggior consistenza e di maggiore valenza sociale rispetto alla categoria dei dipendenti, stabilendo che questa categoria non debba pagare per il passato - purchè si metta in regola per il futuro - tutto quanto è necessario pagare per adempiere agli obblighi sociali di un rapporto di dipendenza e di lavoro.

Onorevoli senatori, voi come superate questa seria eccezione di incostituzionalità? In questo caso la violazione della *par condicio* dei cittadini, di fronte alla legge, allo Stato e alle istituzioni, non è violata in favore di una categoria disagiata, di una categoria che ha uno *status* giuridico meno pieno, ma in relazione ad una categoria - quella dei datori di lavoro - che, da un punto di vista obiettivo, non versa in alcuna situazione di disagio e, dal punto di vista civile, gode di pienezza di diritti. Ciò è tanto vero che nella stessa seduta della Camera dei deputati, durante la quale si è discusso di questo argomento, l'onorevole Russo, che è uno dei difensori a spada tratta del decreto-legge presentato dal vice presidente Martelli, ha dovuto riconoscere che in questo caso si è di fronte ad una violazione sostanziale dell'articolo 3 della Costituzione. Ho il resoconto parlamentare di quella seduta, ma vi risparmio la lettura di quest'ultimo in quanto lo dovrete conoscere e sicuramente lo conoscerete alla perfezione. Quindi, indubbiamente si realizza una violazione dell'articolo 3 della Costituzione, almeno in riferimento a questo inciso.

Avrei gradito sentire in quest'Aula, dove siedono tanti colleghi più capaci di me, più bravi e più raffinati nella interpretazione del diritto, nella valutazione delle norme e soprattutto nella considerazione della loro essenza rispetto al dettato costituzionale, quali motivazioni vi sono da contrapporre a questo argomento, che mi sembra uno di quei temi contro i quali può valere soltanto la logica arrogante dei numeri. Non credo che lei, onorevole Vice Presidente del Consiglio, e tanti altri colleghi che sono presenti in quest'Aula vogliano ricorrere ad un argomento così rozzo, banale, mancante di intelligenza e soprattutto della luce della interpretazione giuridica. Allora, desidero conoscere il pensiero dei rappresentanti di tutti i Gruppi parlamentari su questo argomento, perchè è uno di quei temi ai quali non si può sfuggire, è uno di quegli argomenti che mettono in una difficoltà logica e in una difficoltà di onestà intellettuale, contro i quali non si può fare ricorso alle diatribe demagogiche, ma bisogna opporre una limpidezza di ragionamento che - nel caso di specie - mi sembra non venga portata da nessun banco di questo autorevole consesso.

Per questi motivi, raccomando al Senato, ai colleghi e soprattutto alla loro intelligenza, di approvare la questione pregiudiziale relativa alla violazione dell'articolo 3, almeno nella parte che vi ho illustrato e proposto in via subordinata. Gradirei, inoltre, sentire la parola di molti

senatori su questo argomento perchè è uno di quei temi che la Scolastica chiamava argomenti fondamentali, argomenti contro i quali o si ricorre ad una forma di prevaricazione e di prepotenza, facendo violenza soprattutto a se stessi (perchè bisogna dimenticarsi che siamo degli esseri ragionanti), oppure si adduce una giustificazione che abbia un minimo di parvenza logica, che non è stata data nell'altro ramo del Parlamento e che noi aspettiamo dalla maggiore saggezza, dalla maggiore e più profonda preparazione culturale del Senato della Repubblica che non può accettare, supinamente, per amor di partito, per spirito di parte, per obbedienza a queste nuove forme monastiche che sono i partiti politici, di darsi degli schiaffi logici e soprattutto di dimenticarsi che siamo degli esseri ragionanti. (*Applausi dalla destra*).

GEROSA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GEROSA. Signor Presidente, signor Vice Presidente del Consiglio, onorevoli colleghi, noi riteniamo infondata la pregiudiziale avanzata dal Gruppo del Movimento sociale italiano: non ci sembra esista incostituzionalità e non crediamo affatto che vi sia una discriminazione nel senso che ci ha illustrato il senatore Florino; ci sembra, invece, pretestuosa questa esposizione del problema, anche se esposta con la consueta raffinatezza giuridica e con la grande abilità del senatore Misserville. Non è questione di non poco momento, come lei dice, senatore Misserville; a noi sembra che tale questione risponda invece ad un disegno di ritardo e di dilazione di questo decreto secondo uno stile che abbiamo visto non appartenere mai a questa Camera.

Il senatore Misserville non ha certo parlato a vuoto o a vanvera, almeno per quello che mi concerne, perchè io sono abituato - e credo anche i colleghi - ad ascoltare con molta attenzione e rispetto le sue chiare argomentazioni, come si conviene alle argomentazioni di un fine giurista, ma stavolta non crediamo che queste argomentazioni rispondano veramente alla sua onestà, spessore e levatura intellettuale; ci sembra, invece, che esse facciano parte di un'altra logica. Non è la nostra, la logica della maggioranza, la logica dell'arroganza - come ha detto il senatore Misserville - e forse invece è la sua, quella del suo Gruppo e di coloro che vogliono ritardare o impedire l'approvazione di questo decreto; è forse questa, invece, la logica di una ostruzione, la logica per cui la minoranza vuole ribaltare o rovesciare senza senso le regole della democrazia.

Allora io vorrei, al senatore Misserville, al senatore Florino e ai senatori tutti del Gruppo missino, ricordare che esiste un problema di contenuti, esiste un problema molto più profondo di quello presente nella pregiudiziale che essi hanno illustrato: esiste il fatto che è molto importante poter varare, in una legislatura come questa, così avara di risultati, un provvedimento che per la sensibilità sociale che dimostra fa onore veramente al Parlamento italiano.

Si è voluto attaccare molto, nei giorni scorsi, questo decreto sugli immigrati facendo leva su delle preoccupazioni elettorali ed anche su una presunta avversione dell'opinione pubblica contro questa

materia. Io non credo affatto che l'opinione pubblica sia avversa a questo provvedimento, ma è certo in ogni caso che il Parlamento sta dimostrando in questa occasione - anche nel lavoro svolto ieri rapidamente in Commissione - una capacità, non sempre dimostrata, di avvertire i grandi problemi dell'ora e di sentire i temi dell'umanità e della società. Forse, come ha suggerito il Vice Presidente del Consiglio ieri, in questo momento il cosiddetto paese legale è alla pari, o addirittura più avanzato, nell'interpretare e nel sentire questo provvedimento e le esigenze che da esso sono portate avanti rispetto al paese reale. (*Commenti dalla destra*).

Vi sono state delle speculazioni non nitide su questi temi: un conto è la preoccupazione, che noi condividiamo, che il modo in cui regolamentare una situazione esplosiva sia fatto passare per dei tempi di discussione troppo rapidi; un conto, invece, è far passare un altro tipo di ragionamento, far passare quello che potrebbe essere un razzismo strisciante, le argomentazioni del tipo «se una volta siamo stati male noi perchè non devono stare male loro», che abbiamo sentito fare alla televisione persino da autorevoli *leaders* di partito. Inoltre ci ha stupito ed addolorato l'atteggiamento tenuto in questo dibattito da un partito di maggioranza, il Partito repubblicano.

Noi dovremmo dare atto, credo, anche per quello che si è visto ieri in Commissione, al senatore Gualtieri di aver riportato qui al Senato la discussione sui toni accettabili di una logica di dibattito democratico, anche se, ci consenta di dirgli, la nozione che ha adombrato ieri, e che forse ripeterà, di una maggioranza che a volte si fa opposizione ci sembra un mostro giuridico che non è accettabile neanche in un paese come il nostro abituato spesso alle disinvolture. Comunque il senatore Gualtieri ha condotto la sua battaglia ieri, e la condurrà senz'altro ora, in modo civile, cercando un approfondimento della materia e gli diamo atto di questa compostezza. Ci lamentiamo anche noi, come lui, che una situazione contingente, una situazione di assoluta urgenza abbia obbligato il Senato ad un lavoro notarile troppo svelto di ratifica dell'operato della Camera, ed è anche vero che a volte siamo prigionieri di un Regolamento avanzato e moderno che ci siamo dati e paghiamo assurdamente il fio della concezione di una Camera che non ha più voluto essere ottocentesca e che dunque ha regolato e regola i suoi dibattiti in uno stile più efficiente ed adeguato.

Ma, detto questo, lamenta l'esiguità del tempo, siamo impegnati a far passare questo decreto perchè non retoricamente lo consideriamo un fatto di civiltà, un contributo importante e serio al futuro del nostro paese ed alla sua giustizia sociale: un atto non di umanità ma di giustizia doverosa e dovuta.

Alla Camera si è assistito ad una polemica spesso vuota e rissosa, ma qui noi vogliamo riportare la discussione in un alveo giusto perchè vogliamo che si riconosca che nel nostro paese si è creata una società multirazziale, multi-etnica e multireligiosa e noi crediamo che questo sia giusto e necessiti di strumenti legislativi e di un riconoscimento giuridico adeguato.

Questo che stiamo vivendo è uno dei più importanti appuntamenti della società italiana in questi anni e noi non vogliamo perderlo. Perciò, proprio perchè non rimaniamo insensibili al dolore e al dramma umano

presenti dietro queste formule legislative, respingiamo la pregiudiziale di incostituzionalità e diciamo al collega Misserville che non è una logica di arroganza o una logica di puri numeri che detta le nostre opinioni e presiede alla nostra azione, ma è la logica di chi vuole un paese che progredisca e di chi vuole che il Parlamento rifletta sulle esigenze vere della società e le interpreti efficientemente. (*Applausi dalla sinistra e dal centro*).

SPECCHIA. Infatti vediamo cosa siamo arrivati a fare!

BOSSI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSSI. Signor Presidente, nella pregiudiziale del Movimento sociale italiano sono stati sollevati alcuni argomenti che anch'io richiederò: cercherò perciò di essere breve.

Ritengo comunque che la Camera e il Senato siano da tempo abituati a sfornare leggi che con scadenza periodica vengono poi colpite da una sentenza della Corte costituzionale, vanificando il lavoro delle Commissioni e dell'Aula.

La questione pregiudiziale fa riferimento agli articoli 77, 79, 10, 3, 41 e 53 della Costituzione; quindi fa riferimento a sei punti diversi. L'articolo 77 della Costituzione recita: «Quando, in casi straordinari di necessità e di urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate». Tale è infatti la motivazione costituzionale. Il problema è questo: si può invocare il carattere straordinario di necessità e di urgenza per un problema come quello dell'immigrazione clandestina che è noto da anni e che è stato già oggetto di una precedente legge, cioè della legge n. 943 del 1986, varata esattamente tre anni fa? Credo che non si possa adottare questo criterio di urgenza. Da ciò emerge quindi una violazione della Costituzione.

Inoltre l'articolo 79 della Costituzione stabilisce che l'amnistia e l'indulto sono concessi dal Presidente della Repubblica su legge di delegazione delle Camere. Amnistia ed indulto sono quindi di competenza esclusiva del Presidente della Repubblica, ma con questo decreto il Governo si arroga tale diritto poichè il decreto rappresenta una forma surrettizia di amnistia. Infatti l'articolo 9, comma 7, del provvedimento recita: «Non è assoggettabile a sanzioni penali o amministrative chiunque abbia contravvenuto alle disposizioni legislative o regolamentari in materia di ospitalità a cittadini stranieri qualora, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adempia agli obblighi imposti dalle disposizioni medesime». Si viola in tal modo l'articolo 79 della Costituzione.

Anche il comma 8 dell'articolo 9 del provvedimento rappresenta una violazione della Costituzione. Esso infatti recita: «I datori di lavoro che denunciano rapporti di lavoro irregolari, pregressi o in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono punibili per le violazioni delle norme in materia di costituzione del rapporto di lavoro,

di quelle stabilite dalla legge 30 dicembre 1986, n. 943, e successive modifiche ed integrazioni, nonché per le violazioni delle disposizioni sul soggiorno degli stranieri di cui al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e relativo regolamento di esecuzione, compiute in relazione all'occupazione dei lavoratori stranieri e per le quali non sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato». A ciò va aggiunto che i datori di lavoro, per quanto concerne i rapporti di lavoro pregressi o in atto fino alla data di entrata in vigore del decreto-legge, non sono altresì tenuti, per i periodi antecedenti alla regolarizzazione, al versamento dei contributi e premi per tutte le forme di assicurazione sociale. Anche qui, dunque, siamo in presenza di una sanatoria penale.

Uguualmente, il comma 4 dell'articolo 10 costituisce una violazione dell'articolo 79 della Costituzione; esso infatti recita: «I cittadini extracomunitari e gli apolidi che alla data di entrata in vigore del presente decreto svolgono attività economiche in violazione delle norme concernenti l'autorizzazione all'esercizio delle stesse e l'iscrizione in registri, albi e ruoli, sempre che entro un anno dalla data suddetta regolarizzino la loro posizione, non sono punibili per le violazioni effettuate e per l'eventuale prosecuzione dell'attività nel corso dell'anno predetto». La previsione di non punibilità ivi contenuta costituisce quindi una forma surrettizia di amnistia.

La terza questione pregiudiziale riguarda l'articolo 10 della Costituzione, primo e secondo comma, in cui si stabilisce: «L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.

La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali». Secondo il dettato costituzionale qualsiasi intervento legislativo in materia di immigrazione deve soggiacere alle norme del diritto internazionale e dei trattati internazionali. Il decreto-legge in esame risulta contrario alla convenzione n. 143 dell'Organizzazione internazionale del lavoro, ratificata con la legge 10 aprile 1981, n. 158. La citata convenzione, all'articolo 3, recita: «Ogni Stato membro deve adottare tutte le disposizioni necessarie ed opportune sia che siano di sua competenza sia che richiedano la collaborazione con altri Stati membri: a) per sopprimere le immigrazioni clandestine e l'occupazione illegale di lavoratori immigrati». Il decreto-legge costituisce dunque una violazione della Costituzione.

Vi è poi la pregiudiziale in relazione all'articolo 3 della Costituzione che, al primo comma, recita: «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali». Se leggiamo il comma 12 dell'articolo 9 del decreto-legge, possiamo constatare che vi è una violazione del dettato costituzionale. Infatti, in esso si stabilisce che: «I cittadini extracomunitari e gli apolidi che chiedono di regolarizzare la loro posizione ai sensi del comma 1 e che non hanno diritto all'assistenza sanitaria ad altro titolo, sono, a domanda, assicurati presso il Servizio sanitario nazionale ed iscritti alla unità sanitaria locale del comune di effettiva dimora.» - non si capisce peraltro cosa sia la dimora - «Limitatamente all'anno 1990, i predetti cittadini sono esonerati dal versamento del contributo dovuto ai sensi

dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33». Anche il comma 5 dell'articolo 10 è una violazione dell'articolo 3 della Costituzione, come anche il comma 3 dello stesso articolo 10 costituisce una violazione della Costituzione; esso infatti recita: «Per l'iscrizione nel registro di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, si prescinde per i cittadini extracomunitari di cui al comma 1 dell'adempimento degli obblighi scolastici».

Un'altra violazione riguarda l'articolo 41 della Costituzione. La sesta pregiudiziale riguarda poi l'articolo 53.

Il comma 5 dell'articolo 10 costituisce inoltre una violazione dell'articolo 41 della Costituzione perchè prevede la possibilità di esercitare attività economiche anche violando le leggi in materia, e ciò è palesemente in contrasto con l'utilità sociale prevista dall'articolo 41 della Costituzione.

La sesta pregiudiziale riguarda l'esercizio abusivo delle attività economiche, che evidentemente costituisce una violazione del predetto articolo della Costituzione.

ROSATI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSATI. Signor Presidente, signor Vice Presidente del Consiglio, onorevoli colleghi, mentre ascoltavo l'esposizione e le prime repliche a questa eccezione di incostituzionalità, mi veniva fatto di pensare che insomma, se per fare una cosa buona si corre il rischio di violare sei volte la Costituzione, varrebbe la pena di correre questo rischio; ma io non sono dell'avviso che questo rischio ci sia e quindi espongo la posizione contraria del Gruppo della Democrazia cristiana alla eccezione di incostituzionalità.

Non vorrei, colleghi, che noi stessimo assistendo in quest'Aula alla fotografia, anzi al plastico di quella che viene definita la società dei due terzi, nella quale le istituzioni e le garanzie istituzionali ormai finiscono con l'andare a vantaggio dei due terzi già garantiti, mentre il terzo escluso rimane privo di garanzia. Lo affermo perchè quando si invoca la Costituzione nella sua lettera su argomenti di questo genere, secondo me forse sulla lettera si può avere qualche argomento, ma non certamente sullo spirito della nostra Carta costituzionale.

Detto questo, non vorrei che dietro i due passaggi della eccezione, quello della amnistia surrettizia e quello del razzismo alla rovescia, si celasse invece il tentativo, abbastanza scoperto per la verità, di una surrettizia archiviazione, di un accantonamento di un provvedimento sul quale c'è una grande attesa che corrisponde ad un grande bisogno sociale.

Non voglio avvilire tale questione che è di grande rilievo politico e sociale a una mera disputa giuridica: non voglio qui adesso analizzare - altri lo faranno forse meglio di me - la differenza che ci può essere tra una amnistia e una sanatoria; certamente una differenza c'è e se il legislatore propone una sanatoria evidentemente non propone una amnistia: mi pare che nel testo siano fatte salve le sentenze passate in

giudicato e quindi, da questo punto di vista, non ricorre la fattispecie dell'amnistia.

Non vorrei aggiungere altri argomenti: vorrei solo ricordare che se andiamo a scavare non negli archivi remoti di questo Senato ma anche in episodi legislativi abbastanza recenti, come quello che, ad esempio, riguardò la sanatoria per i lavoratori extracomunitari della precedente legislatura, poi rinnovata in questa legislatura, noi troveremo sicuramente disposizioni, argomentazioni analoghe a quelle che oggi stiamo esaminando: e non mi pare che allora vi furono eccezioni di incostituzionalità.

Proprio per far pesare non la legge del numero ma la legge della ragione e degli argomenti che non possono consentire a questo Parlamento di fermare i suoi lavori pur concitati (e qui mi associo alle valutazioni che sono state date al riguardo dal relatore Guizzi sulla ristrettezza dei tempi), non possiamo evidentemente farci attraversare la strada da questa eccezione per sospendere i lavori di questa legge che è importante ed attesa.

Credo che dobbiamo anche tener conto (perchè qui non siamo in un'Aula di tribunale ma in un Parlamento politico) del fatto che la proposta viene da una parte politica che avversa legittimamente questo provvedimento e che si salda, a me pare, con l'altra iniziativa di costruire su questa legge un'operazione propagandistica da far culminare in una proposta di *referendum* abrogativo, a somiglianza di quello che accade nella vicina Svizzera dove periodicamente si fanno *referendum* contro gli stranieri. (*Commenti dalla destra*) Quella Svizzera che è al primo posto (*Commenti dalla destra*) della scala dell'indice della sofferenza appunto perchè è a «sofferenza zero», mentre all'ultimo posto c'è il Mozambico. Vorrei che ricordassimo questo aspetto del problema quando parliamo dell'immigrazione e dell'emigrazione.

A guardar bene poi dal punto di vista strettamente giuridico-politico, questa legge contrariamente a quello che si va propagando, non è una legge che liberalizza la immigrazione in Italia. Credo si possa sostenere tranquillamente che se essa da un lato (e giustamente, anche attraverso la sanatoria - garantisce i rifugiati (sono tra i firmatari del disegno di legge per l'abolizione della riserva geografica), garantisce gli stranieri, sia quelli che sono regolarizzabili, sia quelli che sono in procinto di arrivare entro ambiti di certezza, dall'altro lato in qualche misura - se mi passate l'espressione brusca - garantisce dagli stranieri, nel senso che tende ad evitare eccessi, irregolarità, zone d'ombra o di non trasparenza. Bloccare questo provvedimento significa perciò lasciare la situazione così come è adesso mentre tutti siamo d'accordo invece nel criticarla.

Di fatto, ora la situazione italiana si allinea con quella dei paesi europei, dove da tempo nel particolare regime degli ingressi, dei visti e dei soggiorni si assicura la disponibilità sul mercato del lavoro di quello che i francesi chiamano «elemento a geometria variabile» - io non sono entusiasta nè della sostanza, nè dell'espressione -, cioè una fascia flessibile da utilizzare quando il mercato lo esige e da emarginare quando l'economia non la richiede più. Tante crisi economiche che sono state superate in Francia ed in Germania azionando questa valvola stanno a dimostrarlo.

Opporsi a questa regolamentazione, anche da una posizione che io non chiamerò progressista, a che tende? Non mi pare sia da considerare immotivato il dubbio che tutto sommato per certi oppositori le cose possano andare bene anche così come sono ora, con una zona indefinita e non registrata di lavoro nero o comunque precario alla quale attingere con profitti inversamente proporzionali ai controlli. Se così non è non si può ragionevolmente contrastare una disciplina che raggiunge un certo equilibrio nell'imporre un sistema di limiti sia ai soggetti interessati, sia alla comunità in cui essi si inseriscono.

Su questa posizione di equilibrio si è manifestato anche il consenso dei centri e delle associazioni rappresentative degli immigrati, e si va attuando un apprezzabile flusso di registrazioni. Vorrei dire però che qualche esagitazione alla quale abbiamo assistito nei giorni scorsi non concorre certamente a sostenere il ritmo delle registrazioni che sono poi il cuore della sanatoria. Infatti, nell'angusto margine del confronto costi-ricavi di un extracomunitario immigrato, una clandestinità con un salario da fame è pur sempre preferibile ad un rimpatrio forzato. E tale è intesa la minaccia xenofoba amplificata nella pubblica opinione.

Io credo che siano politicamente miopi le posizioni di contrasto; e ciò risalta ancor più nettamente se ci si rapporta alle proporzioni reali del problema dell'emigrazione a scala mondiale e in particolare a scala mediterranea.

Rispetto a queste proporzioni risulta assolutamente insufficiente - e il Governo ne è consapevole- ...

MANTICA. Signor Presidente, ormai siamo fuori tempo!

ROSATI. Signor Presidente, sto parlando del problema della costituzionalità o meno di questo decreto-legge, con una visione di sostanza e di aderenza allo spirito della nostra Costituzione.

MISSERVILLE. Questo è un argomento che non c'entra nulla!

PONTONE. Il tempo concesso è scaduto!

PRESIDENTE. Il tempo concesso è di dieci minuti. (*Commenti dalla destra*).

ROSATI. Io chiedo al Presidente di richiamarmi alla scadenza del mio tempo, ma chiedo di poter utilizzare il mio tempo senza essere disturbato.

PRESIDENTE. Senatore Rosati, l'utilizzi pure.

ROSATI. Dicevo che risulta assolutamente insufficiente un approccio legislativo che mantiene ogni intervento nell'ambito della tutela dell'ordine pubblico o delle regole del mercato del lavoro.

E qui vorrei introdurre tre questioni di sostanza, sulle quali misurare le nostre scelte politiche.

Il primo punto concerne il fatto che i «terzomondiali» in Italia e in Europa siamo noi a chiamarli, direttamente come mano d'opera

supplente o indirettamente con il richiamo della prosperità e della libertà. Questo richiamo incide sulla situazione descritta, come dicevo prima, in quella singolare graduatoria che gli americani chiamano «indice di sofferenza», dove la Svizzera è in testa e dove il Mozambico è in coda: la Svizzera a sofferenza zero e il Mozambico a 95.

La seconda questione riguarda il fatto che l'importazione di mano d'opera adulta è importazione di ricchezza; si pensi alle quote di reddito che i paesi importatori non spendono per allevare, educare e formare professionalmente queste persone che vengono prese già «belle e fatte» e immesse direttamente nel ciclo produttivo. Si consideri pure che in presenza di una evidente crisi finanziaria dei sistemi di sicurezza sociale, dimensionati nei paesi ricchi su un tasso di crescita della popolazione che invece non si è verificato, l'immissione di queste energie ripristina in qualche modo le condizioni della solidarietà sociale dei giovani verso gli anziani, dei sani verso i malati, e così via. E non si dimentichi infine che, come già accadde in altri episodi di emigrazione condizionata, dalla tratta degli schiavi all'esodo degli italiani, a spostarsi sono sempre i migliori, i più forti e i più intraprendenti. Anche il fenomeno migratorio concorre insomma a determinare a scala mondiale quello stato di cose studiato per l'Italia dal Di Nardi, per cui negli ultimi decenni vi è stato un trasferimento di ricchezza dal Sud al Nord valutabile in decine di miliardi di dollari.

La terza e ultima questione è che, se l'orizzonte è quello ora delineato, noi non ce la caviamo, colleghi senatori, con una visione malthusiana della nostra gestione dell'economia, conservando o pensando di conservare la nostra posizione attuale, il nostro privilegio. Noi siamo inadempienti nei confronti dei paesi in via di sviluppo se destiniamo ad essi ancora lo 0,40 per cento del prodotto interno lordo, oppure lo dirottiamo verso quella che chiamerò la «fiera dell'Est», che oggi sembra «tirare» di più in termini di mercato.

Voglio concludere dicendo che ragioni di sostanza ci aiutano a superare nettamente dal punto di vista dello spirito della nostra Costituzione, che è Costituzione di giustizia e di solidarietà, questa eccezione che può essere contrastata con argomenti giuridici, ma che io ho voluto contrastare anche con argomenti di natura sociale e politica.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, siamo giunti alle ore 14, orario in cui è stato stabilito che la seduta debba terminare. Rimangono ancora da svolgere tre interventi sulla questione pregiudiziale che richiederebbero mezz'ora di tempo.

Rinvio pertanto il seguito della discussione alla seduta pomeridiana, che riprenderà con il prosieguo della discussione della pregiudiziale presentata dal Gruppo del Movimento sociale.

La seduta è tolta (ore 13,55).

Allegato alla seduta n. 349**Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati
e assegnazione**

In data 23 febbraio 1990 il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

C. 4469. - «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, recante norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato» (2112) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

Detto disegno di legge è stato deferito, in pari data, in sede referente, alla 1^a Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione), previ pareri della 2^a, della 3^a, della 5^a, della 7^a, della 8^a, della 10^a, della 11^a, della 12^a Commissione, della Giunta per gli affari delle Comunità europee e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

È stato inoltre deferito alla Commissione stessa, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

In data 26 febbraio 1990 è stato presentato il seguente disegno di legge:

dal Ministro degli affari esteri:

«Autorizzazione di spesa per l'acquisto, la ristrutturazione e la costruzione di immobili da adibire a sedi di rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari, nonchè ad alloggi per il personale» (2114).

In data 23 febbraio 1990, è stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa dei senatori:

VESENTINI, CALLARI GALLI, CAVAZZUTI, ALBERICI, NOCCHI, BERLINGUER, TOSSI BRUTTI e ARFÈ. - «Provvedimenti per il diritto allo studio universitario» (2113).

Disegni di legge, assegnazione

In data 26 febbraio 1990, il seguente disegno di legge è stato deferito

– in sede referente:

alla 13^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali):

BOATO. – «Norme per la riforma del regime dei suoli e per la procedura di esproprio» (2102), previ pareri della 1^a, della 2^a, della 5^a, della 6^a, della 8^a, della 9^a, della 10^a Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

– in sede redigente:

alla 2^a Commissione permanente (Giustizia):

«Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti» (2097) (Approvato dalla Camera dei deputati), previ pareri della 1^a, della 3^a, della 4^a, della 5^a e della 6^a Commissione;

– in sede referente:

alla 1^a Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

DUJANY e RIZ. – «Norme sull'ordinamento dei poteri locali» (2100), previ pareri della 2^a, della 5^a, della 6^a, della 8^a, della 9^a, della 10^a, della 12^a, della 13^a Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE – RIZ. – «Revisione della Costituzione per consentire la stipula di un trattato di confederazione» (2101), previ pareri della 3^a e della 4^a Commissione;

alla 8^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

PAGANI ed altri. – «Disposizioni in ordine alla istituzione del compartimento ANAS di Bolzano» (2022), previ pareri della 1^a, della 5^a Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

alla 11^a Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):

BOSSI. – «Innovazioni in materia di Fondo di previdenza per il personale di volo» (2093), previ pareri della 1^a e della 8^a Commissione.

Disegni di legge, nuova assegnazione

Su richiesta della 10^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo), in data 23 febbraio 1990, è stato deferito in sede deliberante alla Commissione stessa il seguente disegno di legge già assegnato a detta Commissione in sede referente:

CASSOLA ed altri. - «Norme per l'informazione del consumatore» (1754).

Disegni di legge, presentazione di relazioni e del testo degli articoli

A nome della 2^a Commissione permanente (Giustizia), in data 23 febbraio 1990, i senatori Acone e Lipari hanno presentato una relazione unica ed il testo degli articoli, approvato in sede redigente dalla Commissione stessa, per i disegni di legge:

FILETTI ed altri. - «Modifica dell'articolo 190 del codice di procedura civile in materia di comparse conclusionali e memorie» (164);

FILETTI ed altri. - «Modifica dell'articolo 113, secondo comma, del codice di procedura civile in materia di domande giudiziali» (165);

MACIS ed altri. - «Modifiche al codice di procedura civile» (241);

MANCINO ed altri. - «Nuove norme in materia di regolamento preventivo di giurisdizione» (427);

ONORATO e ARFÈ. - «Riforme urgenti del codice di procedura civile» (732);

«Provvedimenti urgenti per il processo civile» (1288).

Disegni di legge, approvazione da parte di Commissioni permanenti

Nella seduta del 21 febbraio 1990, la 10^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) ha approvato il seguente disegno di legge: Petrara ed altri; Aliverti ed altri. - «Norme per la sicurezza degli impianti» (51-172-B) (Approvato dalla 10^a Commissione permanente del Senato e modificato dalla 10^a Commissione permanente della Camera dei deputati in un testo unificato con i disegni di legge di iniziativa dei deputati Cristofori, Seppia; Lodigiani ed altri, Ferrari Marte e Del Pennino; Viscardi ed altri; Caria ed altri; Boato ed altri).

Nella seduta del 22 febbraio 1990, la 9^a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) ha approvato il seguente

disegno di legge: «Interventi urgenti per la zootecnia» (2038) (*Approvato dalla 13^a Commissione permanente della Camera dei deputati, con modificazioni.*

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha inviato, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la comunicazione concernente il rinnovo del Consiglio di amministrazione della Stazione sperimentale per i combustibili di Milano.

Tale comunicazione è stata trasmessa, per competenza, alla 10^a Commissione permanente.

Il Ministro degli affari esteri, con lettera in data 19 febbraio 1990, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, la relazione previsionale e programmatica sull'attività di cooperazione allo sviluppo per l'anno 1990.

Detta relazione che costituisce allegato allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri (Tabella n. 6) del disegno di legge: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1990 e bilancio pluriennale per il triennio 1990-1992» (1849), sarà inviata alle Commissioni permanenti 5^a, 6^a e 10^a.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, con lettera in data 23 febbraio 1990, ha trasmesso, come stralcio del Piano sanitario nazionale, il programma n. 6 «Lotta all'AIDS», approvato dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 19 gennaio 1990, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1985, n. 595.

Detto programma, correlato al disegno di legge: «Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS» (C. 4314), all'esame della Commissione affari sociali della Camera dei deputati, sarà inviato alla 12^a Commissione permanente.

Governo, richieste di parere su documenti

Il Ministro per i beni culturali ed ambientali ha trasmesso, con lettera in data 10 febbraio 1990, la richiesta di parere parlamentare, ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 2 aprile 1980, n. 123, sulla tabella relativa alle istituzioni culturali ammesse al contributo ordinario annuale dello Stato (n. 90).

Tale richiesta, ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-bis del Regolamento, è stata deferita alla 7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport), che dovrà esprimere il proprio parere entro il 29 marzo 1990.

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 21 febbraio 1990, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria dell'Opera di previdenza e di assistenza per i ferrovieri dello Stato (OPAFS), per gli esercizi dal 1976 al 1987 (*Doc. XV*, n. 113).

Detto documento sarà inviato alle competenti Commissioni permanenti.

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze

Il Presidente della Corte costituzionale, con lettere in data 22 febbraio 1990, ha trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle sentenze, depositate nella stessa data in cancelleria, con le quali la Corte stessa ha dichiarato l'illegittimità costituzionale:

dell'articolo 19 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilità, modifiche e integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847, ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia, agevolata e convenzionata), come modificato dall'articolo 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme per la edificabilità dei suoli), nella parte in cui, pur dopo l'avvenuta espropriazione, non consente agli aventi diritto di agire in giudizio per la determinazione dell'indennità, finchè manchi la relazione di stima prevista dagli articoli 15 e 16 della legge. Sentenza n. 67 del 20 febbraio 1990 (*Doc. VII*, n. 202);

dell'articolo 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), nelle parti in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di reversibilità erogata dal Fondo speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni ai titolari di pensione diretta di vecchiaia a carico dello stesso Fondo, di pensione diretta di invalidità a carico della Gestione speciale per i commercianti e di pensione diretta a carico dello Stato, qualora, per effetto del cumulo, il complessivo trattamento risulti superiore al minimo. Sentenza n. 69 del 20 febbraio 1990 (*Doc. VII*, n. 203);

dell'articolo 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 1 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), nella parte in cui esclude l'integrazione al minimo della

pensione di reversibilità erogata dalla Gestione speciale coltivatori diretti ai titolari di pensione diretta a carico della Gestione speciale commercianti, qualora, per effetto del cumulo, il complessivo trattamento risulti superiore al minimo anzidetto. Sentenza n. 70 del 20 febbraio 1990 (*Doc. VII, n. 204*).

Detti documenti saranno inviati alle competenti Commissioni permanenti.

Il Presidente della Corte costituzionale, con lettera in data 22 febbraio 1990, ha altresì trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia della sentenza, depositata nella stessa data in cancelleria, con la quale la Corte stessa ha dichiarato l'illegittimità costituzionale:

dell'articolo 14, secondo comma, della legge approvata dalla regione Abruzzo il 7 giugno 1989 e riapprovata il 29 luglio 1989 (recante «Interventi a favore dei cittadini abruzzesi che vivono all'estero e dei cittadini extracomunitari che vivono in Abruzzo»), nella parte in cui non prevede la gratuità della partecipazione alle sedute aventi ad oggetto i problemi dei lavoratori extracomunitari e delle loro famiglie, per tutti i componenti del Consiglio regionale per l'emigrazione e l'immigrazione. Sentenza n. 68 del 20 febbraio 1990.

Detta sentenza sarà inviata alle Commissioni permanenti 1^a e 3^a.

Assemblea dell'Atlantico del Nord, trasmissione di documenti

Il Presidente dell'Assemblea dell'Atlantico del Nord ha trasmesso i testi di nove risoluzioni adottate da quel Consesso nel corso della seduta del 9 ottobre 1989:

risoluzione sulla politica dell'informazione dell'Alleanza atlantica (*Doc. XII, n. 164*);

risoluzione sull'Alleanza atlantica e la protezione civile (*Doc. XII, n. 165*);

risoluzione sulla dimensione umana delle relazioni Est-Ovest (*Doc. XII, n. 166*);

risoluzione sul controllo degli armamenti strategici (*Doc. XII, n. 167*);

risoluzione sui mezzi per sostenere, favorire e gestire il processo di cambiamento in Europa (*Doc. XII, n. 168*);

risoluzione sulle misure di fiducia e sicurezza (*Doc. XII, n. 169*);

risoluzione sulla tragedia della minoranza turca mussulmana in Bulgaria (*Doc. XII, n. 170*);

risoluzione sulla proliferazione dei missili e delle armi nucleari e chimiche (*Doc. XII, n. 171*);

risoluzione sull'inquinamento atmosferico (*Doc. XII, n. 172*).

Detti documenti saranno inviati alle competenti Commissioni permanenti.

Parlamento europeo, trasmissione di documenti

Il Presidente del Parlamento europeo ha trasmesso il testo di quattro risoluzioni:

«sulla relazione annuale della Commissione al Consiglio sulla situazione economica della Comunità e la fissazione degli orientamenti di politica economica per il 1990» (*Doc. XII, n. 173*);

«sul Consiglio europeo di Strasburgo e il semestre d'attività della presidenza francese» (*Doc. XII, n. 174*);

«sul Consiglio europeo di Strasburgo» (*Doc. XII, n. 175*);

«sulla relazione del Consiglio delle Comunità europee sui progressi realizzati nel 1988 sulla via dell'unione europea» (*Doc. XII, n. 176*).

Detti documenti saranno inviati alle competenti Commissioni permanenti.

